



COMUNE DI CARTURA

PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – N. 3

Verbale letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Il Vicesindaco

Terrassan Romano

VICESEGRETARIO COMUNALE

Dr. Stefano Andreotti

Luchetti Stefano

N. 30 di Reg. Pubblicazione

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente delibera è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi, a partire dal

13 MAR 2013

Dr. Monica Biccini
Rag. Biccini Monica

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Art. 134, comma 3, T.U. 267/2000

Si certifica che la suesata deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del T.U. 267/2000.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO

Approvazione criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e norme procedurali.

L'anno duemilatredici, addì Sette del mese di Marzo, con inizio alle ore 19.45 nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco, a seguito di inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione.

Eseguito l'appello, risultano presenti alla trattazione dell'ordine del presente ordine del giorno i Sig.ri:

Presenti Assenti
Giustif. Ingiust.

1	Zanardo Massimo	X		
2	Bazza Silvestro	X		
3	Terrassan Romano	X		
4	Gallinaro Rizzotto Silvia	X		
5	Agostini Luca	X		
6	Franzolin Pasqualina	X		
7	Vergani Matteo	X		
8	Zanetti Luca	X		
9	Salmistraro Angelo	X		
10	Bottin Michela	X		
11	Rocca Sandro	X		
12	Castellan Alberta	X		
13	Vetri Francesco	X		
		13	0	0

Assiste all'adunanza il Sig. Dr. Stefano Andreotti, Vicesegretario Comunale.

Il Sig. Dr. Massimo Zanardo nella sua veste di Sindaco Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri: Bottin Michela, Franzolin Pasqualina, Gallinaro Rizzotto Silvia ;

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

OGGETTO: Approvazione criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e norme procedurali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con l'entrata in vigore del D.L. n. 223/2006 (cosiddetto decreto Bersani) convertito nella L. n. 248/2006, sono state introdotte alcune misure per la tutela dei consumatori, per la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese;

DATO ATTO che il D.L. n. 223/2006 ha ribadito la necessità e l'urgenza di rimuovere gli ostacoli che limitano lo sviluppo economico sollecitando l'adozione di misure concorrenziali a garanzia dei diritti dei consumatori, al fine di favorire la crescita della competitività commerciale, assicurando nel contempo il rispetto dei principi comunitari;

CONSIDERATO in particolare che il D.L. 223/2006 vieta l'introduzione di forme di contingentamento non solo per le attività commerciali di cui al D.Lgs. 114/1998 ma anche per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

DATO ATTO che la Corte Costituzionale con sentenza n. 430/2007, rigettando un ricorso della Regione Veneto, ha chiarito che il D.L. 223/2006 non invade la competenza residuale delle Regioni in materia di commercio ma si configura quale norma di principio, volta a rimuovere i residui profili di contrasto della disciplina di settore con il principio di libera concorrenza;

CONSIDERATO che la L.R. n. 29 del 21.09.2007 che disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, prevede:

- all'art. 33 che la Giunta Regionale emani i criteri a cui i Comuni si attengono nel determinare i parametri e i criteri di programmazione per il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione;
- all'art. 34 che i Comuni, entro 180 giorni dalla pubblicazione al BUR dei criteri regionali, emanino i parametri ed i criteri di programmazione per l'insediamento sul territorio comunale di nuove attività di somministrazione, comprese quelle a carattere stagionale;

DATO ATTO che con D.G.R. Veneto n. 2982 del 14.10.2008 ha approvato le *"Linee guida per la predisposizione da parte dei comuni dei parametri e dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande"*, stabilendo che i criteri non siano fondati esclusivamente su parametri numerici legati alla mera logica dell'equilibrio tra domanda e offerta, ma siano collocati nell'ambito di un più ampio quadro conoscitivo utile ai fini di una programmazione comunale fondata, in primis, su valutazioni concernenti la sostenibilità;

CONSIDERATO che la V Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2808 del 05.05.2009 ha ribadito che l'esigenza di interventi limitativi collegabili alla tutela di valori di rango equivalente al principio di libera iniziativa privata, non possono riguardare la salvaguardia di una quota di mercato in favore degli esercizi esistenti in quanto ciò si risolverebbe in un intervento di stampo dirigitico non conforme al principio di libera concorrenza;

VISTO il D.Lgs. n. 59 del 26.03.2010 recante *"Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"* (cosiddetta direttiva Bolkenstein) che prevede che l'esercizio di un'attività di servizio possa essere soggetto a limitazioni solamente qualora i requisiti di

programmazione non perseguano obiettivi economici, ma siano dettati da motivi imperativi d'interesse generale.

VISTA la D.G.R. Veneto n. 2026 del 03.08.2010, che determina i criteri di indirizzo e coordinamento normativo inerenti alla disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”.

VALUTATO che le finalità primarie da perseguire con la programmazione sono quelle individuate dall'art. 1 della L.R. n. 29 del 21.9.2007, ossia lo sviluppo e l'innovazione del settore della somministrazione, nonché la tutela del consumatore in relazione ai prezzi, alla qualità del servizio, alla garanzia di un'adeguata concorrenza, ma che altrettanto importante è stata ritenuta la tutela di interessi della collettività quali la sostenibilità ambientale, nonché la tutela dell'ordine e della quiete pubblica, con specifico riferimento al controllo del consumo di alcolici ed alla salvaguardia della salute e del riposo delle persone.

CONSIDERATO che è decorso il termine entro il quale i Comuni dovevano redigere i propri criteri di programmazione per l'insediamento sul territorio comunale di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande (24.05.2009) e che i Comuni che non abbiano ancora provveduto ad approvare il proprio atto di pianificazione, potrebbero essere chiamati a rispondere nel caso di diniego di autorizzazione motivato dalla mancata rispondenza ai parametri e criteri adottati dal Comune in conformità alla Legge n. 287/91, che disciplinava la materia della somministrazione di alimenti e bevande fino all'entrata in vigore della L.R. n. 29/2007 e nel successivo periodo transitorio entro il quale la Programmazione Comunale doveva essere emanata;

DATO ATTO che la presente proposta di programmazione avrà durata triennale e che prima della scadenza naturale i presenti criteri di programmazione saranno sottoposti – con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio, pubblicato all'albo pretorio – a revisione annuale, a far data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

DATO ATTO che la proposta di programmazione, con nota di trasmissione prot. n. 76 del 08.01.2013 è stata sottoposta alle rappresentanze locali delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative: ASCOM, APPE, Confesercenti, le quali nel termine di 30 giorni non hanno inviato richieste di emendamento;

DATO ATTO che la proposta di regolamento è già stata esaminata dalla Commissione Consiliare Statuto nella seduta del 04.03.2013 e che in tale sede non sono state avanzate proposte di emendamento;

RITENUTO, pertanto, di approvare i criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ed il relativo regolamento;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

Uditi i seguenti interventi:

Consigliere Rocca: per le medesime motivazioni apposte al punto due dell'ordine del giorno, chiedo lo spostamento/rinvio del punto ad altra seduta consiliare;

Consigliere Bazza: chiedo di proseguire con i lavori secondo l'ordine previsto. Le motivazioni per il rinvio sono prettamente personali;

Rinvio punto 3 dell'ordine del giorno – votazione.

- Presenti n. 13
- Favorevoli n. 4 (Vetri Francesco, Rocca Sandro, Castellan Alberta, Bottin Michela)
- Astenuti n. 1 /Zanardo Massimo)
- Contrari n. 8 (Bazza, Terrassan, Gallinaro Rizzotto, Agostini, Franzolin, Vergani, Zanetti, Salmistraro)

Visto l'esito della votazione il suddetto punto all'ordine del giorno non viene rinviato.

Consigliere Rocca: chiedo se ai sensi del T.U.E.L. art. 78 vi sono situazioni per le quali qualcuno dei consiglieri debba astenersi;

Il Sindaco: dà lettura della proposta di deliberazione, dichiara di non partecipare alla discussione, demanda al Dr. Betto l'illustrazione ed incarica il Vicesindaco Sig. Terrassan Romano di assumere la presidenza del Consiglio Comunale;

Dr. Betto: illustra i criteri di approvazione;

Consigliere Rocca: Vi è un obbligo per approvare entro questa sera il piano?

Dr. Betto: scadenze di legge non ve ne sono, ma il vecchio Regolamento era applicabile fino al 31.12.2012 senza problemi. Successivamente a quella data l'utilizzo espone il Comune alla possibilità di ricorsi;

Inizia uno scambio di vedute fra i Consiglieri Rocca, Terrassan, Bazza e Salmistraro;

I Consiglieri Bazza e Terrassan rispondono al Consigliere Rocca di non aver letto articolo per articolo tutta la documentazione. Evidenziano però che la maggioranza, anche in questo caso, si è ritrovata prima del Consiglio, ed inoltre, come previsto dallo Statuto, è stata convocata la preposta Commissione Statuto Regolamenti nella quale tutti i Regolamenti sono stati ampiamente esaminati ed approvati.

Infine ribadiscono di fidarsi pienamente dell'operato della suddetta Commissione nonché degli Uffici Comunali;

Continua la "diatriba" tra i Consiglieri Rocca e Bazza;

Consigliere Vetri: chiede all'Assessore Terrassan a quale norma si fa riferimento. Chiede inoltre al Vicesegretario se ha verbalizzato la non lettura del Piano da parte dei Consiglieri Terrassan e Bazza;

Vicesegretario: risponde che è stato fatto;

Consigliere Terrassan: invita il Dr. Betto a dare chiarezza del Piano;

Consigliere Vetri: vi è una delibera di Giunta Regionale che disciplina la materia. Dà lettura di alcuni passaggi. Per la zona di Cagnola si tengono conto di bar, di circoli ed Associazioni. In questa zona non vi è concorrenza. E' un piano restrittivo!

Dr. Betto: interviene ribadendo che quanto letto dal Consigliere Vetri è già citato nelle premesse della delibera.

Ingegnere Salmistraro: vi sono visioni diverse per le adozioni dei piani. A Cartura si vive della realtà locale e non delle utenze di passaggio;

Consigliere Terrassan: a Cagnola non vi è solo un bar ma bensì 3;

Consigliere Rocca: si evidenzia che il Consigliere Terrassan non ha letto il piano. Chiedo al Dr. Betto alcuni chiarimenti sulla matrice di programmazione relativamente alle zone di Cagnola dove viene detto che vi sono pochi parcheggi ma in questa zona invece i parcheggi sono molti;

Dr. Betto: il numero dei parcheggi va considerato in riferimento ai singoli pubblici esercizi; si considerano quelli dal lato e di fronte ad ogni pubblico esercizio;

Consigliere Vetri: quali sono gli elementi per dare una limitazione?

Dr. Betto: in linea con la normativa vigente sono quelli indicati a pag. 6 della matrice di programmazione: 6 parametri di sostenibilità con esclusione dei parametri di concorrenza ed accessibilità;

Consigliere Vetri: dichiarazione di voto. Voterò contrario in quanto si tutelano i privilegi degli esercenti esistenti.

Il Vicesindaco, in qualità di Presidente del Consiglio, essendo uscito il Sindaco, mette ai voti la proposta di deliberazione che, con voti palesi, consegue il seguente risultato, accertato come per legge:

- presenti	n.12	- votanti	n. 11
- voti favorevoli	n. 8	- voti contrari	n. 3 (Rocca Sandro, Bottin Michela, Vetri Francesco)
- astenuti	n. 1 (Castellan Alberta)		

DELIBERA

- 1) Di approvare per le motivazioni espresse in premessa e da intendersi qui integralmente riprodotte, i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e norme procedurali", allegati alla presente deliberazione di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale e costituiti dai seguenti elaborati:
 - 01 – Relazione tecnica (allegato **sub A**);
 - 02 – Regolamento di programmazione (allegato **sub B**);
 - 03 – Matrice di programmazione (allegato **sub C**);
 - 04 – Tabelle di sintesi (allegato **sub D**);
 - 05A – Carta delle zone di programmazione su CTRN (allegato **sub E**);
 - 05B – Carta delle zone di programmazione su fotopiano (allegato **sub F**);
- 2) di dare atto che con l'approvazione e l'entrata in vigore del regolamento di cui al punto primo ogni disciplina regolamentare previgente in materia è da intendersi conseguentemente abrogata.
- 3) **Di disporre** la pubblicazione sul sito web comunale dei "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e norme procedurali".

Con separata votazione che ottiene il seguente risultato:

- presenti n.12 - votanti n. 11
- voti favorevoli n. 8 - voti contrari n. 3 (Rocca Sandro, Bottin Michela, Vetri
Francesco)
- astenuti n. 1 (Castellan Alberta)

Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/00.

PARERI ESPRESSI DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI

Proposta di deliberazione ad oggetto:

Approvazione criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e norme procedurali.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime

PARERE FAVOREVOLE

♦ in ordine alla regolarità tecnica

Data 07.03.2013

Il Responsabile del Servizio
Dott. Betto Michele

♦ in ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria della relativa spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4 del citato D.Lgs. n. 267/2000;

Data 07.03.2013

Il Responsabile del Servizio Ragioneria
Dott. Betto Michele



Comune di Carturo
Regione del Veneto
Provincia di Padova

CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER IL
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER
L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE E NORME PROCEDURALI

Dicembre 2012

01 - RELAZIONE TECNICA

Sindaco:
dott. Massimo Zanardo

Assessore al commercio:
Romano Terrasan

Responsabile del procedimento:
Michele Betto

Progettista:
GianLuca Trolese – urbanista



01 - RELAZIONE TECNICA

1. LINEAMENTI NORMATIVI	3
1.1 Quadro normativo di riferimento	3
1.2 ANALISI DELLE CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE, TERRITORIALI, AMBIENTALI E SOCIOECONOMICHE	11
1.3 Quadro generale	11
1.3.1 Profilo urbanistico - ambientale	11
1.4 Profilo economico (sistema produttivo)	12
1.5 Profilo demografico	14
1.6 La popolazione residente:	14
1.7 La popolazione fluttuante	15
1.7.1 Da traffico:	15
1.7.2 Da poli di attrazione:	17
1.7.3 Altri poli:	17
1.7.4 Popolazione fluttuante da istituzioni:	17
1.7.5 Popolazione fluttuante da lavoro:	18
1.7.6 Popolazione fluttuante da turismo:	19
2. LO STATO ATTUALE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE	20
2.1 Numero e dislocazione attuale dei pubblici esercizi	20
2.2 Gli esercizi equivalenti:	21
2.3 Altre forme di somministrazione	22
3. LA RIPARTIZIONE IN ZONE	24
3.1 La zonizzazione	24
3.2 Schede descrittive dei profili di ogni zona	24
4. MODALITÀ E APPLICAZIONE DEGLI INDICATORI	28
4.1 La concorrenza	28
4.2 L'accessibilità	28
4.3 La sostenibilità	28
5. REGOLAMENTO: CONSIDERAZIONI, INTERPRETAZIONI E FONTI DI RIFERIMENTO	32
5.1 Interpretazione ed utilizzo dei risultati della matrice di programmazione	32
5.2 Revisione ed aggiornamento dei dati	32
5.3 Autorizzazione per la somministrazione da parte di associazioni e circoli non affiliati	33
5.4 Comunicazione dell'esito di chiusura dell'istruttoria	33
5.5 Manifestazioni temporanee	33
5.6 Requisiti morali	34



1. LINEAMENTI NORMATIVI

1.1 Quadro normativo di riferimento

Con la legge 21 settembre 2007 n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" la Regione del Veneto ha disciplinato un settore, fino ad allora regolamentato dalla L.R. 287/1991, dovendo tenere presente le trasformazioni intervenute negli anni, sia sul piano ordinamentale (in particolare con riferimento alla normativa comunitaria e alle disposizioni statali in materia di tutela della concorrenza), sia nelle abitudini dei consumatori.

In particolare il D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006 (c.d. Decreto Bersani in materia di liberalizzazioni), prevede che le attività commerciali e quelle di somministrazione di alimenti e bevande siano svolte senza tener conto di limiti correlati al rispetto di distanze minime obbligatorie o a limiti riferiti a quote di mercato predefinite e prevede che regioni ed enti locali adeguino le proprie disposizioni legislative e regolamentari a tali principi e disposizioni.

L'inderogabilità di tali normative a tutela della concorrenza è stata ribadita in più occasioni sia dalla Corte Costituzionale, sia dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sia dal supremo organo di giustizia amministrativa, da ultimo con sentenza Consiglio di Stato sez. V n. 2808/2009, del 05.05.2009.

Con la pubblicazione su gazzetta ufficiale del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" l'ordinamento statale ha rafforzato i lineamenti legislativi generati dal D.L. 4 luglio 2006 n. 223.

Le indicazioni del D.L. 26 marzo 2010 n.59 (legge quadro nazionale) non sono in contrasto con i principi e le disposizioni della LR del 21 settembre 2007 n. 29 in quanto quest'ultimo seguendo il principio di sussidiarietà verticale (art.118 Costituzione Italiana) sviluppa la disciplina di regolamentazione attuativa in materia di somministrazione alimenti e bevande rimanendo comunque all'interno dei limiti giurisprudenziali del D.L. 26 marzo 2010 n.59. Gli elementi normativi del D.L. 26 marzo 2010 n.59 in contrasto rispetto alla LR del 21 settembre 2007 n. 29 riguardano i requisiti professionali abilitanti all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, i quali finché non saranno novellati dalla Regione Veneto sono abrogati dal testo regionale, fanno infatti fede quelli indicati dalla legge nazionale.

Con il D.L. 26 marzo 2010 n.59, precisamente all'art. 64 comma 3 si prevede:



al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività'. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.

Tuttavia, poiché la disciplina della materia assume profili di particolare delicatezza, dovendo contemperare la libertà di iniziativa economica con le esigenze di tutela di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, della sicurezza stradale, della salute dei consumatori e degli utenti, di controllo dell'inquinamento acustico ed ambientale, di prevenzione dell'alcolismo e di tutela dell'integrità psichica della persona, di conservazione e salvaguardia del paesaggio e del patrimonio storico e artistico, la legge regionale in coerenza con il D.L. 26 marzo 2010 n.59 ha deciso di mantenere in capo ai Comuni la programmazione del settore, emanando criteri e parametri cui attenersi per il rilascio delle autorizzazioni.

Risulta peraltro evidente che una normativa di programmazione non può, a pena di illegittimità, far riferimento a quote di mercato, al rapporto tra domanda e offerta, a valutazioni inerenti la propensione al consumo.

Per tale motivo con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2982 del 14.10.2008 e successiva rettifica con delibera di Giunta Regionale Veneto n. 3340 del 04/11/2008 sono state emanate le linee guida per la determinazione dei parametri oggettivi, indici di qualità del servizio e dei criteri di programmazione, in coerenza all'art. 64 comma 3 del D.L. 26 marzo 2010 n.59



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

e ai sensi degli articoli 33 e 8 comma 6 della l.r. 29/2007, in attuazione delle quali sono stati elaborati i criteri comunali di cui alla presente relazione.

Tale provvedimento, del quale è segnalata la sperimentality dell'approccio metodologico, individua alcuni indicatori articolati in tre tipologie (accessibilità, concorrenza e sostenibilità) e prevede l'uso di matrici di programmazione che riassumono i risultati di analisi conoscitive dello stato attuale e tendenziale dei caratteri relativi al territorio, all'economia e alla popolazione.

Con l'approvazione del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge il 22 dicembre 2011 n. 214 (Decreto Salva Italia) e in particolare agli articoli 31 comma 2 e 34; e nel Decreto Legge 24 Gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni in legge il 24 Marzo 2012 n. 27 (Disposizioni per concorrenza e competitività) agli articoli 1, 17 comma 4, lettera a) e 39 comma 1 successivamente recepito dalla Regione Veneto in particolare per la materia del commercio con DGR n°1010 del 5 Giugno 2012.

In particolare l'art 31 della D.L. n.214/2011 prevede:

Esercizi commerciali

1. In materia di esercizi commerciali, all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppresse le parole: "in via sperimentale" e dopo le parole "dell'esercizio" sono soppresse le seguenti "ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte".

2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, **costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.** Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

In particolare l'art 34 della D.L. n.27/2012 prevede:

Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante

... (omissis) ...

2. La disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, **fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento**



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

comunitario, che possono giustificare l'introduzione di precisi atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità.

3. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:

- a) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;
- b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;
- c) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
- d) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
- e) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
- f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi;
- g) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.

4. L'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione l'esercizio di un'attività economica deve essere giustificato sulla base dell'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità.

... (omissis) ...

In particolare l'art 1 della D.L. n.214 prevede:

Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono **abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti** di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:

- a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale,



costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;

b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.

2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.

3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle Camere di una sua relazione che specifichi, periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità. In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente.

4. I Comuni, le Province, le Città' metropolitane e le Regioni si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostitutivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione. A decorrere dall'anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 4, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le previsioni dei rispettivi statuti.

... (omissis) ...

4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea, i servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e le attività specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente.

Con l'introduzione della Direttiva Servizi D. Lgs. n.147 del 6 Agosto 2012 in vigore dal 14 Settembre 2012 si sono introdotte ulteriori modificazioni e in particolare per la somministrazione l'art. 8 modifica l'art. 71 del decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali.

In particolare modifica i requisiti morali che devono possedere i titolari e i preposti delle imprese di somministrazione e di commercio.



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

Per il commercio di prodotti alimentari e nella somministrazione di alimenti e bevande viene introdotta la possibilità di nomina di un preposto anche per le imprese individuali.

In relazione agli aspetti innovativi di liberalizzazione del settore del commercio definiti all'interno dei Decreti Legge sopracitati, si evidenzia come la disciplina per la somministrazione di alimenti e bevande, in particolare le disposizioni dell'art. 34 della LR 29/2007, non siano oggetto di stralcio se la redazione dei criteri di programmazione si sviluppi da uno studio approfondito del territorio che identifichi situazioni di criticità per l'interesse generale mediante indicatori oggettivi. Si intende per criticità quelle situazioni all'interno di un territorio comunale che ledono i principi costituzionalmente definiti dell'interesse generale come: la tutela della salute, dei lavoratori, la tutela dell'ambiente naturale, la tutela dell'ambiente urbano, la tutela dei beni culturali, ecc.. Tale indicazione è confermata all'interno della DGR n°1010 del 5/06/2012 (Ricognizione delle disposizioni normative regionali in materia di commercio) dove per il tema della somministrazione di alimenti e bevande non vengono evidenziate modifiche alla disciplina della programmazione comunale.

Le analisi conoscitive utilizzate per elaborare matrici ed indicatori, di seguito sinteticamente illustrate, sono principalmente il frutto di verifiche ed analisi elaborate con i dati messi a disposizione dal comune di Cartura, provincia di Padova, Sistar Regione Veneto, camera di commercio e ISTAT.

L'obiettivo è quello, indicato dalle linee guida, di superare un'ottica di settore e proporre un percorso integrato, che a partire dalla conoscenza delle caratteristiche demografiche, fisiche, ambientali, storico culturali e funzionali del territorio pervenga ad una programmazione del servizio di somministrazione che tenga conto della specificità del territorio comunale e delle sue criticità, fragilità, potenzialità al fine di armonizzare le esigenze della concorrenza e della sostenibilità sociale ed ambientale. Il piano quindi non si colloca come strumento di limitazione della domanda di insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande, bensì pone premesse e valutazioni in maniera ancillare tra loro sullo stato attuale e sulla sostenibilità futura del territorio. Il piano è quindi uno strumento fondamentale e di supporto ai futuri operatori economici per comprendere le caratteristiche sociali, fisiche e funzionali del territorio e aiutare di conseguenza la miglior scelta allocativa di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande in funzione del contesto e del tipo di domanda presente affinché si promuova uno sviluppo armonioso, equilibrato e



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

sostenibile delle attività economiche tutelando il livello di protezione dell'ambiente e il miglioramento di quest'ultimo, inteso anche quale ambiente di vita.

Nella presente relazione si darà quindi conto delle modalità di applicazione delle linee guida regionali con riferimento all'individuazione delle zone e all'elaborazione degli indicatori e delle relative matrici, per la quale si sono prese a riferimento anche le sperimentazioni indicate dalla stessa Regione e dall'ANCI.



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

1.2 ANALISI DELLE CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE, TERRITORIALI, AMBIENTALI E SOCIOECONOMICHE

1.3 Quadro generale

1.3.1 Profilo urbanistico – ambientale

Cartura si colloca nell'area meridionale della provincia di Padova, il territorio comunale fa parte dell'area metropolitana del Conselvano, come definito dal P.A.T.I. della Provincia di Padova e il territorio si colloca al confine nord-ovest del PATI stesso.

Il territorio sorge su un territorio pianeggiante, è attraversata orograficamente in direzione ovest-est da diversi elementi fluviali di piccola entità. Ovvero lo scolo Corriva a nord che ne sancisce il confine comunale, procedendo in direzione sud troviamo lo scolo Gorgo, lo scolo Paltane. Nella parte centrale del territorio il comune è attraversato longitudinalmente dal canale Altipiano che attraversa il centro abitato di Cartura.

Il Comune di Cartura si estende per 16,20 Km², e vi è insediata una popolazione di 4651 abitanti al 2011 (più di 279 abitanti Km²).

Confina con i comuni di Due Carrare a nord, Maserà di Padova, Casalserugo, Bovolenta e Terrassa padovana ad est, Conselve a sud, San Pietro Viminario e Pernumia a ovest.

Il sistema viario è l'elemento sul quale si regge gran parte dell'organizzazione territoriale della campagna veneta

Il territorio di Cartura è percorso da diversi assi stradali a scala sovra locale, nel quadrante latitudinale dalla SP 52 che collega il territorio con Padova a nord e a sud con Conselve in direzione Rovigo. Tali assi definiscono il disegno urbano dell'edificato svolgendo una funzione di polarizzazione dell'urbano. Nel quadrante longitudinale il comune è attraversato dalla Sp n°17 che in direzione nord-ovest collega il territorio carturiano con Terme euganee e il relativo casello dell'autostrada PD – BO, dalla Sp n° 96 che collega il comune ad est con Terrassa Padovana in direzione Cavarzere.

Il comune dista 24 km da Padova; 5 km da Conselve, 34 km da Rovigo, 24 km da Este e 28 km da Cavarzere.

Il territorio è pianeggiante, prevalentemente agricolo, con una Superficie Agricola Utilizzata (SAU) di 1249,3 ettari.

Il comune si snoda urbanisticamente lungo la strada SP n°17 e composto rispetto all'area centrale di Cartura dalle frazioni di Cagnola e Gorgo che distano rispettivamente 4 e 3 chilometri dal centro abitato.



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

Il territorio presenta diverse funzioni terziarie (banche, uffici, studi professionali, sedi di aziende).

Nella frazione di Cagnola è ben inserita la zona artigianale - commerciale comunale servita dalla SP n°92 che si presenta attuata per quanto concerne i servizi ma non completamente saturata dal punto di vista urbanistico.

Nel territorio i servizi e le strutture pubbliche sono concentrati all'interno del perimetro del centro abitato (, servizi scolastici elementari, medie,). Sono presenti i seguenti istituti, ovvero:

SCUOLE		Zona
1	Cartura S.Giovanni Bosco Scuola elementare (primaria) Viale dei Giardini, 1 - Cap: 35025 Telefono: 049 536551;	01 - Cartura centro
2	Cartura Sez. Conselve Scuola media (secondaria di I grado) - Sezione Associata Via Ponte di Riva 2 - Cap: 35025 Telefono: 049 9555558; Fax: 9555558	01 - Cartura centro
3	Scuola Materna Non Statale Giovanni XXIII Scuola materna (dell'infanzia) - Paritaria Via Cimitero,5 - Cap: 35025 Telefono: 049 9555572;	01 - Cartura centro

Il Comune di Cartura è dotato di Piano Regolatore Generale, successivamente modificato con varianti generali e parziali (ultima variante parziale approvata con delibera del Consiglio Comunale n 7 del 26/02/2005.)

1.4 Profilo economico (sistema produttivo)

Da una rapida analisi effettuata sul PRG, variante parziale aggiornata al 26/02/2005, emerge che attualmente le zone produttive per insediamenti artigianali, industriali, magazzini, e ad essi assimilabili futuri (zone D1-D2-D3) presenti nel territorio di Cartura hanno una superficie di piano di 256052 mq, dei quali 111007,2 mq ovvero il 43% risultano saturate dal punto di vista urbanistico. Per quanto concerne le aree a prevalente destinazione residenziale di tipo C (zio C-1,C1.1,C2, C3) presenti nel territorio hanno una superficie complessiva di 1256222.20 mq di cui 142276.30 mq, ovvero il 12% risulta non ancora attuate.



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

Quanto le imprese insediate e gli addetti operanti dai dati forniti dal centro studi CCIAA elaborati relativamente al periodo 2007-2009 per il territorio comunale è emersa la seguente tabella:

	CARTURA	Totale Conselvano	Tot. provincia di Padova	% CARTURA su:	
				Totale Conselvano	Totale provincia
Superficie (km.2)	15,7	230,7	2.147,0	7,0	0,8
Popolazione residente (1)	4.538	54.816	920.903	8,3	0,5
- n. abitanti per km.2	290,7	236,8	428,6		
Addetti (2)	983	15.016	347.032	6,5	0,3
Reddito prodotto - milioni euro (3)	78,6	1.145,1	25.125,3	6,7	0,3
- Reddito pro-capite in euro (4)	17.118	21.239	37.617		
Sedi di impresa (5)	442	5.984	84.334	7,4	0,6
- di cui artigiane (6)	148	3.145	25.332	5,9	0,5
- di cui industria e terziario (6)	294	4.839	77.712	5,9	0,4
Insediamenti produttivi (6)	481	6.728	112.058	7,1	0,4
- di cui industria e terziario	333	4.564	95.067	6,8	0,3
Numero abitanti per (7)					
- totale insediamenti produttivi	0,5	0,1	0,2		
- totale insediamenti industria e terziario	14,1	11,2	0,7		
- imprese artigiane	35,7	25,5	32,5		
Insediamenti per settori					
- Attività agricole	158	1.864	16.971	8,5	0,3
- Industria (manifatturiero, energia, estrattive)	50	967	15.204	5,1	0,3
- Costruzioni	92	1.221	15.935	7,5	0,6
- Commercio	91	1.274	28.816	7,1	0,3
- Servizi (8)	96	1.351	24.751	6,4	0,2
- Non classificate	4	31	485	12,6	0,5
Credito (9)					
- Sportelli bancari	3	30	556	8,7	0,3
- Debiti bancari (in milioni euro)	*	*	13.647,1	n.d.	n.d.
- Impieghi bancari (in milioni euro)	*	*	31.292,5	n.d.	n.d.

Note:

(1) Fonte: ISTAT al 31.12.2008

(2) Fonte: Istat (Archivio Asia); addetti industria e servizi - Per comuni con meno di 5.000 abitanti, stima off.studi CCIAA - Media anno 2007

(3) Reddito lordo prodotto per industria e servizi (escluso agricoltura) - Fonte: stima off.studi CCIAA - Anno 2007

(4) Industria e servizi, escluso agricoltura - Fonte: stima off.studi CCIAA - Anno 2007

(5) Fonte: Infocamere (Registro delle Imprese) al 30.9.2009. il dato delle imprese artigiane è incluso nel totale delle

sedì di impresa; il dato delle imprese industriali e terziarie comprende anche le imprese artigiane.

(6) comprendono sedì di impresa + unità locali in senso stretto (filiali, stabilimenti, uffici, ecc. anche con sede legale

fuori provincia) - Fonte: Infocamere al 30.9.2009

(7) valore massimo 1

(8) servizi alle imprese e servizi pubblici o privati (sezioni da H a S classificazione Ateco2007)

(9) fonte: Banca d'Italia al 31.12.2008. Dati disponibili per i comuni con almeno 3 sportelli bancari

* = non viene riportato il totale dell'area perché manca il dato dei comuni con meno di 3 sportelli.

Da questi dati rappresentativi delle dinamiche economiche presenti a Cartura, si rileva come la percentuale delle imprese sia il 10,7% di quelle presenti nell'area del Conselvano. Tra i settori, spicca la predominanza degli insediamenti per le attività agricole che sono il 35,7% del totale, seguito da quelli delle costruzioni che rappresentano un buon 20,8%, seguono le attività di commercio con il 20,5%; in linea con i valori medi dell'area del Conselvano. L'industria



Parametri o criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

rappresenta l' 11.3% al di sotto della media dei comuni del Conselvano che si attesta all' 16.4%.

Per quanto riguarda il numero di addetti se confrontato con il dato al 2001 si assiste ad un aumento del 21.5 %, passando da 996 addetti nel 2001 a 1213 addetti nel 2009.

1.5 Profilo demografico

Data	residenti	variazione annua
31/12/2002	4130	
31/12/2003	4170	40
31/12/2004	4268	98
31/12/2005	4316	48
31/12/2006	4392	76
31/12/2007	4476	84
31/12/2008	4548	72
31/12/2009	4588	40
31/12/2010	4651	63

Ai fini della presente programmazione la popolazione totale è costituita dalla popolazione residente e dalla popolazione fluttuante.

1.6 La popolazione residente:

La popolazione residente è quella risultante al 31/12/2010 all'anagrafe del Comune.

Tale dato, utilizzato con il dettaglio della via, è stato poi ripartito tra le diverse zone nelle quali le vie ricadono.

Per le vie ricadenti in più zone la popolazione è stata assegnata attraverso una attribuzione tra ciascuna zona in proporzione alla lunghezza della via e al numero di residenze ricadenti in ciascuna di esse.

La popolazione residente, nella sua totalità, viene utilizzata al fine di commisurare la domanda stabile di servizi di somministrazione. Per quanto riguarda ulteriori caratteristiche della popolazione, quali classi di età, sesso, composizione dei nuclei, si è ritenuto di trascurare tale dettaglio in quanto scarsamente rilevante ai fini di una programmazione di esercizi di somministrazione i quali, nelle loro molteplici tipologie, possono indirizzare il loro servizio indifferentemente e tutta la popolazione residente.



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

1.7 La popolazione fluttuante

La popolazione fluttuante, la cui stima è volta a misurare l'entità di una domanda aggiuntiva (o potenziale) di servizi di somministrazione, deriva da segmenti di popolazione diversi da quella residente.

In via generale, la popolazione fluttuante deve considerare sia i movimenti sistematici che avvengono sul territorio (per studi e lavoro), sia i movimenti occasionali che possono concorrere nel fabbisogno di servizio. Tale analisi viene articolata nei suoi diversi fattori:

1.7.1 Da traffico:

La stima ha lo scopo di quantificare il flusso di persone e veicoli che transitano sulle strade Provinciali o comunque di rilevanza extracomunale presenti nel territorio comunale.

Tale fenomeno viene rilevato stimando il flusso nelle sue componenti e quindi applicando a questo una probabilità di fermata.

A tal fine sono stati utilizzati i seguenti dati e criteri:

Il Piano provinciale della Viabilità di Padova approvato nel luglio del 2001 e aggiornato nel 2005 fornisce un rilievo dei flussi di traffico sia qualitativo che quantitativo, che consente di tracciare la mappa degli spostamenti che interessano la rete viaria del Comune di Cartura.


Per la rilevazione dei veicoli il Piano citato ha preso in esame diverse sezioni bidirezionali significative all'interno del territorio comunale sulle strade provinciali presenti che sono le principali vie di accesso e di uscita dal comune.

I dati considerati consistono nel flusso orario in unità veicolari equivalenti. Questi dati sono stati successivamente moltiplicati per le 24 ore.


L'obiettivo è quello di calcolare il solo numero delle persone che potenzialmente possono sostare nel territorio e utilizzare i servizi di somministrazione.



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007



Estratto Piano Provinciale Viabilità (Padova 2005) - Grafo stradale



Estratto Piano Provinciale Viabilità (Padova 2005) - Flussi di traffico



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

Il piano fornisce il coefficiente di utilizzo medio degli autoveicoli pari a 1,3 mentre per la probabilità di fermata si ritiene congruo considerare la percentuale di 0,1% per chilometro percorso. Stima prudenziale volta a stimare il fenomeno in misura piuttosto bassa, anche in considerazione del fatto che una parte dei veicoli in transito riguarda persone già conteggiate nelle altre categorie di domanda potenziale, quali i residenti, i flussi da studio, lavoro, ecc.

La distanza chilometrica considerata è data dalla somma delle principali strade di attraversamento ricadenti nel territorio del Comune di Cartura intersecanti le 4 zone definite nelle presenti linee guida.

1.7.2 Da poli di attrazione:

Per poli di attrazione si intendono ambiti, aree o edifici che generano attrazione nei confronti di popolazione da fuori Comune in modo non costante nel corso dell'anno.

Nella realtà locale non sono stati individuati poli di attrazione in grado di generare una domanda aggiuntiva apprezzabile. Si ritiene che non siano riconducibili a "poli di attrazione" i complessi sportivi, il teatro comunale, le sagre paesane, in quanto l'attività svolta non genera domanda aggiuntiva significativa di servizio.

1.7.3 Altri poli:

Si ritiene che non siano riconducibili a "poli di attrazione" i complessi sportivi, in quanto l'attività svolta non genera domanda aggiuntiva significativa di servizio.

1.7.4 Popolazione fluttuante da istituzioni:

Il flusso da istituzioni da parte di non residenti può essere ricondotto essenzialmente alle scuole locali, assumendo come stima i movimenti sistematici in entrata per motivi di studio del censimento 2001 che offre un dettaglio su tale movimentazione:

Comune Partenza	Prov. Partenza	Mezzo di Trasporto	Motivo di Spostamento	n° Spostamenti
tutti	tutte	Vari	Casa - Studio	43

Fonte: Regione Veneto – dati sulla mobilità sistematica Censimento 2001

La popolazione fluttuante da istituzioni è stata quindi ripartita stimandone una diversa incidenza a seconda delle diverse zone in cui è stato suddiviso il territorio



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

comunale. Considerando che i plessi scolastici che attraggono studenti sono localizzati nel centro di Cartura si è ritenuto di stimare il 100% degli spostamenti per la zona centrale.

	Scuole Primarie	Scuole Secondarie	Scuole Altre	Tot. Scuole	Ripartizione spostamenti per istituzioni
01 - Cartura centro	2	1	0	3	43
02 - Trevisana	0	0	0	0	0
03 - Cagnola	0	0	0	0	0
04 - Gorgo	0	0	0	0	0
05- Maseralino Ponte Riva	0	0	0	0	0
06- Residuo	0	0	0	0	0

1.7.5 Popolazione fluttuante da lavoro:

Per il dato della popolazione da lavoro si è preso in esame il dato statistico ufficiale dell'ultimo censimento del 2001 che contiene un'analisi dettagliata dei flussi da e per il Comune per motivi di lavoro.

Comune Partenza	Prov Partenza	Mezzo di Trasporto	Motivo di Spostamento	Spostamento
tutti	tutte	Vari	Casa - Lavoro	388

Fonte: Regione Veneto -- dati sulla mobilità sistematica Censimento 2001

Tale dato è stato raffrontato con il dato sugli addetti delle ditte operanti nel territorio comunale. La popolazione fluttuante da lavoro è stata quindi ripartita stimandone una diversa incidenza a seconda delle diverse zone in cui è stato suddiviso il territorio comunale e della loro morfologia urbanistica: 35% nella zona 01, 52,5% nella zona 02, 30% nella zona 03, 1% nella zona 04, 1% nella zona 05 e 8% nella zona residuale.

Zone	%	Ripartizione spostamenti per lavoro
01 - Cartura centro	35	136
02 - Trevisana	25	97
03 - Cagnola	30	116
04 - Gorgo	1	4
05- Maseralino Ponte Riva	1	4
06- Residuo	8	31
Tot	100	388



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

1.7.6 *Popolazione fluttuante da turismo:*

Per il dato della popolazione da turismo viene preso in esame il dato statistico ufficiale del SISTAR Regionale del 2010 che contiene un'analisi dettagliata dei flussi in entrata nei comuni per motivi turistici. Il comune di Cartura presenta meno di tre strutture ricettive (limite minimo considerato dal SISTAR regionale), conseguentemente non viene considerato ai fini statistici in quanto non sono presenti dati ufficiali.



2. LO STATO ATTUALE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE

2.1 Numero e dislocazione attuale dei pubblici esercizi

Le linee guida richiedono una valutazione sugli esercizi equivalenti, intesa come attrazione esercitata dagli esercizi posti in aree limitrofe del territorio che evidenziano tale fenomeno e che pertanto la loro incidenza possa essere di fatto esclusa dalla programmazione.

Nel territorio comunale sono presenti 14 esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

N°	Nome	Tipo
1	CAFE' GLAMOUR	BAR
2	BAR LA FORTUNA	BAR
3	BAR AL TELEFONO	BAR
4	BAR 900	BAR
5	PIZZERIA AL CAMINETTO	BAR - RISTORANTE - PIZZERIA
6	DISTILLERIE CLAN-DESTINE	BAR - RISTORANTE - PIZZERIA
7	DOLCE VITA	BAR
8	AMALFI	BAR - RISTORANTE - PIZZERIA
9	GIA' CHE CI SEI	BAR - RISTORANTE - PIZZERIA
10	CADAGNOLA CAFE'	BAR
A1	AGRITURISMO DALL'ALPINO	AGRITURISMO
C1	GIOVANNI PAOLO II	BAR DEL CIRCOLO RICREATIVO AFFILIATO AD ASSOCIAZIONE NOI
C2	ARCA DI NOE'	BAR DEL CIRCOLO RICREATIVO AFFILIATO AD ASSOCIAZIONE NOI
C3	AUSER	BAR DEL CIRCOLO RICREATIVO AFFILIATO AUSER
FZ01	BAR CA' OROLOGIO	BAR PASTICCERIA
FZ02	RISTORANTE PIZZERIA VILLA SARTORI	RISTORANTE PIZZERIA

Gli esercizi di somministrazione risultano così suddivisi nelle diverse zone individuate da presente piano:

nome della zona	esercizi per accessibilità
01 - Cartura centro	7
02 - Trevisana	1
03 - Cagnola	5
04 - Gorgo	0



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

05- Maseralino Ponte Riva	0
06- Residuo	1
totale	14

2.2 Gli esercizi equivalenti:

L'analisi dei pubblici esercizi distribuiti nel territorio, con particolare riguardo alle sue aree limitrofe, ha evidenziato casi di esercizi posti esclusivamente o prevalentemente al servizio di popolazione residente e fluttuante del comune di Cartura.

Infatti esistono due esercizi equivalenti, 1 ricadente nella zona 01(zona di Cartura Centro) amministrativamente nel comune di Conselve e un al altro ricadenti nella zona residuale amministrativamente nel comune di Terrassa Padovana.

Si è ravvisata la necessità di applicare alla Zona 01 e alla zona residuale un coefficiente percentuale (indicatore di attrazione) pari a 100% volto a depurare il numero di esercizi presenti nella zona dalla quota teorica di esercizi che può essere ritenuta a servizio delle aree extracomunali.

nome della zona	n. esercizi	n. esercizi soggetti a programmazione	indicatore di attrazione	numero esercizi indicizzati
01 - Cartura centro	7	7	100%	7
02 - Trevisana	1	1	100%	1
03 - Cagnola	5	5	100%	5
04 - Gorgo	0	0	100%	0
05- Maseralino Ponte Riva	0	0	100%	0
06- Residuo	1	0	100%	1
totale	14			

altre forme di somministrazione / esercizi equivalenti	indice di incidenza	incidenza altre forme di somministrazione	esercizi per concorrenza
1	100%	1	8
0	0%	0	1
0	0%	0	5
0	0%	0	0
0	0%	0	0
1	100%	1	2
2		2	16



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

Il numero di esercizi indicizzato pari a 16 posto a base degli indicatori di concorrenza e sostenibilità è quello risultante dall'analisi suddetta, riguardo all'influenza subita dalle zone limitrofe del territorio, con l'inclusione degli esercizi equivalenti. Viene utilizzato un numero di esercizi non indicizzato pari a 14 per l'indicatore di accessibilità in quanto tale parametro misura un valore descrittivo in relazione alla superficie del territorio comunale.

nome della zona	esercizi per concorrenza e sostenibilità	esercizi per accessibilità
01 - Cartura centro	8	7
02 - Trevisana	1	1
03 - Cagnola	5	5
04 - Gorgo	0	0
05- Maseralino Ponte Riva	0	0
06- Residuo	2	1
totale	16	14

2.3 Altre forme di somministrazione

Viene considerata – ai fini dell'analisi dell'offerta – anche altre particolari attività di somministrazione di alimenti e bevande rilasciate in deroga ai parametri, in quanto maggiormente rilevanti ed influenti e riconducibili, per la loro tipologia, ai "normali" esercizi".

I pubblici esercizi, rilasciati in deroga ai parametri ma per i quali non esiste limitazione all'utilizzo pubblico verranno considerati al pari degli altri pubblici esercizi.

Ai fini dei presenti criteri, in coerenza con la LR 29/2007 art. n°2 è considerata attività di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettata alla autorizzazione, l'attività di somministrazione effettuata da circoli privati allorché si accerta che in essi si svolge una attività professionalmente organizzata a scopo di lucro diretta allo scambio o alla produzione di beni e servizi, in assenza di una effettiva vita associativa caratterizzata da assemblee, verbali, bilancio, cariche elettive così come previsto dall'articolo 148 comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" e successive modificazioni. In particolare sono stati presi in considerazione i seguenti elementi per la valutazione delle attività in deroga:



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

- a) pagamento del biglietto d'ingresso effettuato di volta in volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti o meno il biglietto d'ingresso;
- b) pubblicità dell'attività di somministrazione o di singoli spettacoli o singoli trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, internet o altri mezzi di diffusione destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;
- c) strutturazione del locale in cui si svolge l'attività tale da apparire prevalente la destinazione dell'esercizio ad un'attività imprenditoriale di somministrazione di alimenti e bevande in ragione della presenza di specifiche attrezzature quali, tra l'altro, cucine per la cottura dei cibi nonché di sale da pranzo, personale addetto al servizio ai tavoli e attività di trattenimento e similari;
- e) ubicazione dei locali in cui si somministrano alimenti e bevande con accesso diretto dalla pubblica via.

Inoltre si ritiene di tener conto all'interno della quantificazione degli esercizi per il piano anche delle attività di produzione/vendita di prodotti alimentari (pizza al taglio, kebab) in quanto nel territorio svolgono una funzione di somministrazione di prodotti.



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

3. LA RIPARTIZIONE IN ZONE

3.1 La zonizzazione

L'individuazione delle zone ai sensi dell'art. 8 della LR n. 29/2007 sono state delimitate compatibilmente con lo strumento urbanistico PRG al fine di permettere una verticalizzazione normativa tra le indicazioni di destinazione d'uso ammissibili del PRG e le indicazioni programmatiche del seguente studio.

Inoltre le zone sono state progettate a seguito di analisi del territorio anche sotto il profilo ambientale, demografico ed economico, cercando di mantenere una certa omogeneità di connotazione all'interno di ciascuna di esse, utilizzando le definizioni date dal D.M. 1444/1968 ed integrate con le delimitazioni esistenti dei centri abitati;

Gli interessi in gioco, da contemperare ed equilibrare in ciascuna area, sono quelli:

- dei clienti, che chiedono un'offerta di servizi adeguata (**accessibilità** e qualità del servizio);
- dei cittadini residenti, che chiedono condizioni accettabili di vivibilità (**sostenibilità**, tutela della quiete dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica,, tutela del territorio, dell'ambiente, tutela del consumatore).

3.2 Schede descrittive dei profili di ogni zona

Zona 01 – Cartura Centro

Profilo demografico	Popolazione residente: 1415 abitanti Popolazione fluttuante: stimata in 218, principalmente da lavoro.
Profilo urbanistico-ambientale	La zona è urbanisticamente delimitata all'interno del centro abitato residenziale di Cartura, in tale ambito sono comprese le ZTO del PRG di tipo: A, B, C1, C1.1, C2, C3 e alcune piccole e non articolate aree produttive.
Profilo economico	Si tratta di una zona centrale, dedita principalmente alla residenza e al commercio, dove trovano sede studi professionali, negozi, uffici sia pubblici che privati.



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

Possibili interazioni	Si tratta di una zona prevalentemente residenziale con tessuto morfologico compatto, dove sono compresenti sia la realtà insediativa storica che quella di consolidamento più recente. L'area centrale è connotata dal sistema viario di via Roma e via Vivaldi, in tale contesto la presenza di aree per la sosta è ridotta. Le maggiori interazioni possono discendere dalla presenza della SP n°17.
------------------------------	--

Zona 02 – Trevisana

Profilo demografico	Popolazione residente: 449 abitanti Popolazione fluttuante: stimata in 105 unità, prevalentemente da lavoro.
Profilo urbanistico-ambientale	La zona è urbanisticamente delimitata all'interno del centro abitato residenziale della località di Trevisana, in tale ambito sono comprese le ZTO del PRG di tipo: C1, C1.1, C2, e un il tessuto produttivo ZTO D2 presente in maniera cospicua.
Profilo economico	Si tratta di una zona con vocazione mista, prevalentemente residenziale e commerciale lungo le vie di comunicazione mentre di artigianato e servizio all'interno della prima area artigianale.
Possibili interazioni	Si tratta di una zona con la compresenza di tessuti residenziali e artigianali. Le maggiori interazioni possono discendere dalla presenza della SP n°17.

Zona 03 – Cagnola

Profilo demografico	Popolazione residente: 750 abitanti Popolazione fluttuante: stimata in 128, principalmente da lavoro.
Profilo urbanistico-ambientale	La zona è urbanisticamente delimitata all'interno del centro abitato residenziale della frazione di Cagnola, in tale ambito sono comprese le ZTO del PRG di tipo: A, B, C1, C1.1, C2, D1, D2.



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

Profilo economico	Si tratta di una zona con vocazione mista, prevalentemente residenziale e commerciale lungo le vie di comunicazione mentre è presente una zona industriale-artigianale in espansione.
Possibili interazioni	Si tratta di una zona con la compresenza di tessuti residenziali e artigianali. Le maggiori interazioni possono discendere dalla presenza della SP n°17.

Zona 04 – Gorgo

Profilo demografico	Popolazione residente: 157 abitanti Popolazione fluttuante: stimata in 4, principalmente da lavoro.
Profilo urbanistico-ambientale	La zona è urbanisticamente delimitata all'interno del centro abitato residenziale della frazione di Gorgo, in tale ambito sono comprese le ZTO del PRG di tipo: A, B, C1, C1.1, C2.
Profilo economico	Si tratta di una zona dedicata principalmente alla residenza.
Possibili interazioni	Nessuna presumibile interazione rilevante.

Zona 05- Maseralino | Ponte Riva

Profilo demografico	Popolazione residente: 327 abitanti Popolazione fluttuante: stimata in 7, principalmente da lavoro e traffico.
Profilo urbanistico-ambientale	La zona è urbanisticamente delimitata all'interno del sistema residenziale diffuso di Cartura, in tale ambito sono comprese le ZTO del PRG di tipo: C1, C1.1.
Profilo economico	Si tratta di una zona dedicata principalmente alla residenza.
Possibili interazioni	Nessuna presumibile interazione rilevante.



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

Le zone residuali:

Tutte le porzioni di territorio che non sono assimilabili per caratteristiche urbanistiche, economiche e demografiche alle zone adiacenti identificate, confluiscono in un'unica Zona Residuale, nella quale l'insediamento o il trasferimento di esercizi è soggetto alla compatibilità urbanistica ed edilizia.



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

4. MODALITÀ E APPLICAZIONE DEGLI INDICATORI

4.1 La concorrenza

La concorrenza è misurabile dal rapporto tra la popolazione totale (residente più fluttuante) e il numero di esercizi all'interno di ciascuna zona.

Il valore di riferimento per valutare la concorrenza è dato dal rapporto tra la popolazione totale e il numero degli esercizi presenti su tutto il territorio comunale (esclusa la zona residuale). Con tale valore soglia si sono confrontati i valori calcolati nelle singole zone.

Per ragioni di rappresentatività il valore medio viene ampliato di un intorno pari a + 20%.

Tale dato è stato quantificato in quanto previsto dai criteri emanati dalla Regione del Veneto con DGR n. 2982, del 14.10.2009.

In ogni caso, anche in considerazione di quanto espresso dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2808/2009, del 05.05.2009, si è ritenuto di dare allo stesso un mero valore indicativo di una situazione esistente, ma di per se stesso ininfluente sulle risultanze della matrice di programmazione.

4.2 L'accessibilità

L'accessibilità misura il grado di dispersione sul territorio rispetto a quella della popolazione.

Per poter valutare l'accessibilità di ciascuna zona, è stata analizzata la distribuzione spaziale degli esercizi nell'ambito della zona stessa, secondo le metodologie indicate nella DGR. N. 3340 del 04/11/2008.

4.3 La sostenibilità

La sostenibilità può essere definita come la capacità di una determinata zona di "assorbire" gli impatti indotti dalla presenza di esercizi di somministrazione, può essere misurata attraverso numerosi indicatori. È stato scelto di utilizzare, sulla scorta delle indicazioni regionali, un'analisi multi criterio che sviluppi nell' momento finale un indicatore di sostenibilità sintetico di facile lettura.

I diversi indicatori utilizzati nell'analisi multi criterio della sostenibilità sono stati definiti per studiare il fenomeno della sostenibilità dei criteri di programmazione in relazione agli obiettivi di tutela del territorio, ordine pubblico, sicurezza pubblica e di tutela del consumatore.



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

Nella stesura della valutazione multicriteriale si è cercato di ridurre al minimo l'elemento di soggettività del valutatore utilizzando una scala di giudizio normalizzata (0,3-0,9) mediamente pesata per ogni elemento della valutazione. Come scala di valore si è utilizzato il seguente schema:

SCALA MULTICRITERIO	SCALA MATRICE DI PROGRAMMAZIONE
0,30	Sostenibilità Basso
0,40	
0,49	
0,50	Sostenibilità Media
0,60	
0,69	
0,70	Sostenibilità Alto
0,80	
0,90	

• SOSTENIBILITÀ 01

tasso di concentrazione e dispersione degli esercizi/superficie, tale da indicare sinteticamente la criticità dovuta alla presenza di un numero elevato di esercizi in rapporto all'estensione della zona.

Il valore calcolato su ciascuna zona sarà confrontato con un valore soglia ampliato di un intorno pari a +/- 20% determinato dal rapporto tra il numero totale degli esercizi e la superficie complessiva del territorio comunale (esclusa la zona residua);

tasso di capacità dell'offerta, tale da indicare sinteticamente la criticità dovuta alla presenza di un numero elevato di esercizi rispetto alla popolazione totale presente nella zona. Tale dato misura il livello di tutela del consumatore in quanto a parità di popolazione l'aumento degli esercizi porta a una possibile diminuzione della qualità (diminuzione dei prezzi per assicurarsi nuovi clienti).

Il valore calcolato su ciascuna zona sarà confrontato con un valore soglia ampliato di un intorno pari a +/- 20% determinato dal rapporto tra il numero totale degli esercizi e la superficie complessiva del territorio comunale (inclusa la zona residua);

tasso di efficienza dell'offerta, tale da indicare sinteticamente la criticità dovuta alla presenza di un numero elevato di subentri nell'intervallo 2008/11 in



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

rapporto al numero di esercizi presenti nella zona. Tale dato misura il livello del servizio delle attività di somministrazione identificando il livello di tutela del consumatore in quanto a parità di popolazione l'aumento dei numeri di subentri evidenzia un possibile disequilibrio del mercato e una probabile fragilità del sistema di somministrazione che può portare ad una possibile diminuzione della qualità (diminuzione dei prezzi per assicurarsi nuovi clienti).

Il valore calcolato su ciascuna zona sarà confrontato con un valore soglia ampliato di un intorno pari a +/- 25% determinato dal rapporto tra il numero totale degli esercizi e il numero di subentri nell'intervallo 2008/11 (esclusa la zona residua);

• SOSTENIBILITÀ 02

tasso di dotazione di parcheggi per zona, tale da individuare quantitativamente la criticità di un numero non adeguato di parcheggi in rapporto all'estensione della zona. Tale dato misura il livello di ordine pubblico in quanto a parità di dimensione della zona la diminuzione degli spazi a parcheggio porta a una criticità di ordine pubblico e sicurezza pubblica.

È stato calcolato per ciascuna zona la dotazione di parcheggi in rapporto alla superficie della zona utilizzando i dati presenti nel PRG (zone destinate a parcheggio pubblico) e a un rilievo diretto sul posto degli spazi a standard F4, tale valore è stato confrontato con il valore soglia ampliato di un intorno pari a +/- 20% determinato dal rapporto tra la superficie totale destinata a parcheggio e la superficie complessiva del territorio comunale (esclusa la zona residua);

tasso di efficacia dei parcheggi/n° esercizi, tale da indicare sinteticamente il grado di qualità dei servizi indispensabili per la sosta rispetto al numero di esercizi presenti nella zona (esclusa la zona residua). Tale dato misura il livello di fragilità da traffico e di tutela del territorio in quanto a parità di dimensione degli spazi a parcheggio un numero crescente di attività di somministrazione porta ad un aumento della richiesta di spazi e alla crescita del fenomeno della sosta selvaggia.

È stato calcolato per ciascuna zona la dotazione di parcheggi in rapporto alla superficie della zona utilizzando i dati presenti nel PRG (zone destinate a parcheggio pubblico) e a un rilievo diretto sul posto degli spazi a standard F4. Tale valore è stato confrontato con il valore soglia ampliato di un intorno pari a



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

+/- 20% determinato dal rapporto tra la superficie totale destinata a parcheggio e il numero complessiva di esercizi presenti nelle zone (esclusa la zona residua);

tasso di adeguatezza dei parcheggi/n° popolazione, tale da indicare sinteticamente il grado di adeguatezza dei servizi indispensabili per la sosta rispetto al numero di popolazione presenti nella zona (esclusa la zona residua). Tale dato misura il livello di ordine pubblico in quanto a parità di quantità di parcheggi pubblici nella zona l'aumento di popolazione porta a una criticità di ordine pubblico dovuto al problema del sovraffollamento.

È stato calcolato per ciascuna zona la dotazione di parcheggi in rapporto alla superficie della zona utilizzando i dati presenti nel PRG (zone destinate a parcheggio pubblico) e a un rilievo diretto sul posto degli spazi a standard F4. Tale valore è stato confrontato con il valore soglia ampliato di un intorno pari a +/- 20% determinato dal rapporto tra la superficie totale destinata a parcheggio e il numero complessiva di abitanti presenti nelle zone (inclusa la zona residua);

Le indicazioni degli indicatori della sostenibilità sono stati correlanti tra di loro attraverso un medio aritmetico ponderata in modo da renderne ancillare la valutazione e diminuire al minimo l'elemento di soggettività del valutatore. Per tale operazione si è seguito il seguente modello:

SOSTENIBILITÀ 01		SOSTENIBILITÀ 02	
Criterio	Peso statistico	Criterio	Peso statistico
tasso di concentrazione e dispersione degli esercizi/superficie	0,40	tasso di dotazione di parcheggi per zona	0,40
tasso di capacità dell'offerta	0,50	tasso di efficacia dei parcheggi/n° esercizi	0,20
tasso di efficienza dell'offerta	0,10	tasso di adeguatezza dei parcheggi/n° popolazione	0,40
INDICATORE 1	0,50	INDICATORE 2	0,50

INDICATORE DI SOSTENIBILITÀ PER MATRICE DI PROGRAMMAZIONE



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

5. REGOLAMENTO: CONSIDERAZIONI, INTERPRETAZIONI E FONTI DI RIFERIMENTO

5.1 Interpretazione ed utilizzo dei risultati della matrice di programmazione

Intuitivamente, la matrice di programmazione è paragonabile ad un "semaforo" in cui il verde e il giallo segnalano "via libera e via libera con attenzione", mentre il rosso indica la necessità di "fermarsi" per esaminare con attenzione se sussistono le condizioni di rilascio dell'autorizzazione.

I parametri attraverso i quali si esprime la matrice sono quelli di concorrenza, accessibilità e sostenibilità. I primi due analizzano lo stato di fatto, ovvero se la zona oggetto dell'analisi sia dotata o meno di un buon servizio di somministrazione e non influiscono sulla programmazione futura di nuove attività economiche, il terzo invece analizza la sostenibilità futura ovvero se la zona, sotto il profilo sociale, ambientale e urbanistico, sia in grado di sostenere nuove aperture.

I primi due indicatori devono essere necessariamente considerati assieme, in quanto ci forniscono informazioni sulla organizzazione del mercato di somministrazione e come gli esercizi siano distribuiti all'interno della zona in rapporto ad un'area ottimale a forma di corona circolare costruita attorno al centroide della zona (che misura l'accessibilità al servizio).

Le linee guida regionali sostengono che è il terzo indicatore che deve informare le scelte di programmazione, in quanto esprime più adeguatamente una tutela degli interessi generali.

Conformemente alle linee guida che individuano l'indicatore di sostenibilità quale criterio primario per le scelte di programmazione, si ritiene di escludere dai possibili nuovi insediamenti (aperture o trasferimenti da altra zona) le zone in cui, vi sia una sostenibilità critica.

5.2 Revisione ed aggiornamento dei dati

La presente programmazione ha validità triennale (art.33, comma 2, L.R. 29/2007) ed è impostata per una gestione di tipo dinamico, che consenta di rimodulare le indicazioni a seconda dell'evolversi dello sviluppo del territorio di riferimento.

Le linee guida regionali indicano di effettuare comunque un monitoraggio ogni qual volta vi siano significative trasformazioni urbane conseguenti ad interventi legati alla programmazione urbanistica locale (alterazioni tali da essere



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

suscettibili di una motivata modifica della programmazione e quindi anche prima della scadenza del triennio).

La scelta di sottoporre a revisione annuale la programmazione comunale mediante aggiornamento della matrice con i soli dati relativi alle attivazioni (aperture e trasferimenti) e cessazioni degli esercizi di somministrazione nasce dalla necessità di garantire un omogeneo sviluppo delle attività, ritenuto varosimile nell'arco di un anno.

La revisione andrà effettuata entro trenta giorni dalla data di scadenza annuale e riguarderà unicamente le variazioni di matrice conseguenti a nuovi rilasci, trasferimenti e cessazioni di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Pertanto, fino all'effettuazione della revisione annuale, aperture, trasferimenti e cessazioni di attività non comportano la variazione delle risultanze finali della matrice.

5.3 Autorizzazione per la somministrazione da parte di associazioni e circoli non affiliati

La legge regionale stabilisce che anche i circoli privati di cui all'articolo 2 comma 4 (non affiliati), devono essere soggetti a programmazione. Pertanto si ritiene di subordinare il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di dette forme alle risultanze della matrice per i "normali" esercizi di somministrazione.

5.4 Comunicazione dell'esito di chiusura dell'istruttoria

La legge regionale stabilisce all'articolo 8 che il Comune deve normare appositamente il procedimento relativo all'esame delle domande per le nuove aperture degli esercizi. Il termine per la conclusione del procedimento viene fissato in 120 giorni, al fine di renderlo congruente con il termine previsto nel procedimento semplificato in materia di Sportello Unico (DPR 447/98 e s.m.i.), viene altresì fissato il termine di 180 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda al fine di produrre la documentazione necessaria al rilascio della relativa autorizzazione.

5.5 Manifestazioni temporanee

Si ritiene di riconoscere il carattere benefico delle manifestazioni nei casi in cui i proventi vengono destinati ad associazioni o organismi collettivi privi di scopi di lucro, ivi compreso l'autofinanziamento.



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

5.6 Requisiti morali

Con l'entrata in vigore del D.Lgs 59/2010, la disciplina normativa riguardante i requisiti morali dapprima regolati dalla legge regionale n. 29/2007, in particolare all'articolo 4 sono stati stralciati dall'art. 71 del D.Lgs 59/2010. Fino alla nuova novellazione della LR 29/2007 per la parte riguardante i requisiti morali è di riferimento la normativa quadro nazionale che ha stralciato, in quanto in contrasto, il livello normativo regionale secondo il principio di sussidiarietà amministrativa.



Comune di Cartura
Regione del Veneto
Provincia di Padova

CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER IL
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER
L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE E NORME PROCEDURALI

Dicembre 2012

02 - REGOLAMENTO DI PROGRAMMAZIONE

Sindaco:
dott. Massimo Zanardo

Assessore al commercio:
Romano Terrasan

Responsabile del procedimento:
Michele Betto

Progettista:
GianLuca Trolese - urbanista



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

Studio di Urbanistica Trolese s.p.a.

02 - REGOLAMENTO DI PROGRAMMAZIONE

TITOLO I – NORME GENERALI.....	4
Articolo 1 Norme e atti posti a base del Regolamento.....	4
Articolo 2 Termini, efficacia e validità dei Criteri di programmazione	4
TITOLO II – ESERCIZI ED ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE	5
Articolo 3 Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.....	5
Articolo 4 Attività stagionali.	5
Articolo 5 Attività temporanee.....	5
Articolo 6 Altre attività di somministrazione: Circoli.....	6
Articolo 7 Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ad autorizzazione.	7
Articolo 8 Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette alla disciplina della L.R. n. 29/2007.	7
TITOLO III – NORME DI PROGRAMMAZIONE.....	9
Articolo 9 Finalità dei Parametri e Criteri di programmazione	9
Articolo 10 Elaborati costitutivi dei parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande.....	9
Articolo 11 Ambiti territoriali di programmazione.	10
Articolo 12 Apertura di nuovi esercizi, trasferimento in zone diverse.	10
Articolo 13 Interpretazione ed utilizzo dei risultati della matrice di programmazione	11
Articolo 14 Apertura di nuovi esercizi nelle zone residue	12
Articolo 15 Apertura di nuovi esercizi non soggetti ai criteri di programmazione.	12
Articolo 16 Trasferimento di sede in diversa zona.....	13
Articolo 17 Revisione della programmazione.....	13
TITOLO IV - NORME SUI PROCEDIMENTI	14
Articolo 18 Domanda di rilascio di autorizzazione.....	14
Articolo 19 Criteri di priorità nel rilascio delle autorizzazioni.....	15
Articolo 20 Trasferimento di sede nell'ambito della zona di appartenenza e variazione della superficie dei locali.	16
Articolo 21 Domanda di rilascio di autorizzazione di attività temporanee.....	16
Articolo 22 Subingresso.....	17
Articolo 23 Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione.	18



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

Articolo 24	Rinuncia del procuratore o recesso del preposto.....	19
Articolo 25	Disposizioni particolari e definizioni.....	19
Articolo 26	Caratteristiche urbanistiche, edilizie ed ambientali per l'attivazione di esercizi di somministrazione.....	21
Articolo 27	Aree esterne riservate alla somministrazione	21
Articolo 28	Valutazione di impatto acustico	22
Articolo 29	Orario	22
Articolo 30	Attività accessorie.	22
Articolo 31	Sanzioni,	23



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

TITOLO I – NORME GENERALI

Articolo 1 **Norme e atti posti a base del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, detta norme e direttive per la disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel territorio del Comune, ai sensi e per gli effetti, in particolare, delle seguenti Leggi e Decreti:
 - a) Legge Regionale n. 29 del 21 settembre 2007, "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande", successive modificazioni e relativi provvedimenti attuativi;
 - b) Legge 7 Agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, ultime come previste dall'art. 49, comma 4-bis, legge 30.07.2010 n. 122;
 - c) DLgs. 26 Marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno".
 - d) DLgs. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge il 22 dicembre 2011 n. 214 (Decreto Salva Italia);
 - e) DLgs. 24 Gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni in legge il 24 Marzo 2012 n. 27

Articolo 2 **Termini, efficacia e validità dei Criteri di programmazione**

1. I presenti criteri di programmazione entrano in vigore dalla data di approvazione e si applicano alle autorizzazioni rilasciate successivamente a tale data. Hanno una durata di tre anni e vengono sottoposti a revisione come definito all'art. n°17 del presente Regolamento; alla scadenza del triennio la presente programmazione rimane comunque in vigore fino all'adozione di nuovi criteri da parte dell'amministrazione comunale.



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

TITOLO II – ESERCIZI ED ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

Articolo 3 **Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.**

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rientrano nella seguente tipologia unica: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono somministrare alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, compresi il latte, i dolci, i generi di pasticceria, gelateria e gastronomia.
3. L'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ed il trasferimento di sede in zone diverse da quella di appartenenza, come indicate al successivo articolo 12, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune.

Articolo 4 **Attività stagionali.**

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale.
2. L'attività di cui al comma 1 è svolta per uno o più periodi complessivamente non inferiori a novanta giorni e non superiori a duecentoseffanta per ciascun anno solare.
3. Il rilascio di autorizzazioni stagionali è soggetto ai Parametri e Criteri di programmazione di cui al successivo Titolo III.

Articolo 5 **Attività temporanee.**

1. In occasione di fiere, feste o di altre riunioni straordinarie di persone, ivi comprese quelle promosse dalle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", il Comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga alla programmazione comunale in materia. Esse sono valide soltanto per il periodo di effettivo svolgimento delle predette manifestazioni, sempreché il richiedente sia in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla vigente normativa ed eserciti direttamente l'attività di somministrazione.
2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea effettuata nell'ambito delle iniziative previste al precedente comma 1, è esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall'inquinamento acustico, di sicurezza afferenti i locali e le superfici aperte al pubblico attrezzati per il consumo sul posto, con eccezione delle norme di destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
3. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, per lo svolgimento in forma temporanea dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, il richiedente deve possedere esclusivamente i requisiti morali di cui all'articolo 71 del D.Lgs. n. 59/2010, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza afferenti i locali e le superfici aperte al pubblico attrezzati per il consumo sul posto



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

4. La manifestazione si intende di carattere religioso, benefico o politico qualora i proventi della stessa siano destinati ad associazioni o organismi senza scopo di lucro, compreso l'autofinanziamento; la natura del soggetto organizzatore non risulta invece rilevante ai fini della definizione del carattere della manifestazione. La natura religiosa, benefica o politica della manifestazione deve essere dichiarata in modo esplicito nella domanda di autorizzazione.
5. Le autorizzazioni temporanee non possono avere una durata superiore a trenta giorni consecutivi.
6. L'attività dovrà inoltre essere in regola con le norme della disciplina di tutela dall'inquinamento acustico.

Articolo 6 Altre attività di somministrazione: Circoli.

1. Per le associazioni e i circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali riconosciute ai sensi di legge, che svolgono direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali si applica, per quanto non diversamente previsto dalla L.R. 29/2007 :
 - a) la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 "Regolamento recante semplificazione del procedimento per il Rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati";
 - b) le prescrizioni del presente Regolamento ad essi applicabili.
2. Alle associazioni e ai circoli che non presentano le caratteristiche e i requisiti di cui al precedente comma 1, si applicano le disposizioni di cui al successivo Titolo III - Norme di Programmazione.
3. E'considerata attività di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettata ad autorizzazione, l'attività di somministrazione effettuata da circoli privati allorché si accerta che in essi si svolge una attività professionalmente organizzata a scopo di lucro diretta allo scambio o alla produzione di beni e servizi, in assenza di una effettiva vita associativa caratterizzata da assemblee, verbali, bilancio, cariche elettive così come previsto dall'articolo 148 comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" e successive modificazioni. In particolare possono essere presi in considerazione anche i seguenti elementi:
 - a) Pagamento del biglietto d'ingresso effettuato di volta in volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti o meno il biglietto d'ingresso;
 - b) Pubblicità dell'attività di somministrazione o di singoli spettacoli o singoli trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, internet o altri mezzi di diffusione destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;
 - c) Strutturazione del locale in cui si svolge l'attività tale da apparire prevalente la destinazione dell'esercizio ad un'attività imprenditoriale di somministrazione di alimenti e bevande in ragione della presenza di specifiche attrezzature quali, tra



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

l'altro, cucine per la cottura dei cibi nonché di sale da pranzo, personale addetto al servizio ai tavoli e attività di trattenimento e similari;

- d) Ubicazione dei locali in cui si somministrano alimenti e bevande con accesso diretto dalla pubblica via.

Articolo 7 Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ad autorizzazione.

1. Sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività, SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche, le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate:
 - a) negli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività prevalente di intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, sempreché la superficie utilizzata per l'intrattenimento sia pari ad almeno i tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi; non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
 - b) negli esercizi posti all'interno degli impianti stradali di carburanti nei limiti fissati dalla vigente normativa regionale di settore;
 - c) in scuole; in strutture sanitarie quali ospedali, poliambulatori; in case di riposo;
 - d) negli esercizi polifunzionali di cui all'articolo 24 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15.
 - e) nelle mense aziendali, come definite all'art. 3, comma 1, lettera f) della L.R. n. 29/2007;
 - f) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
 - g) al domicilio del consumatore;
2. La somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi di cui al precedente comma 1, lettera a), è effettuata esclusivamente a favore di chi usufruisce dell'attività di intrattenimento e svago.
3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1 sono vincolati al collegamento logistico-funzionale con l'attività principale della quale devono essere accessori; non sono pertanto trasferibili in altra sede se non congiuntamente all'attività principale e devono rispettare gli orari di funzionamento della medesima.

Articolo 8 Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette alla disciplina della L.R. n. 29/2007.

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento non si applicano alle attività disciplinate dalle seguenti normative:
 - a) Legge Regionale 18 aprile 1997, n. 9 "Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica" e successive modificazioni;



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

- b) Legge Regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni, limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. Non si applica inoltre a rifugi alpini ed escursionistici come individuati dall'articolo 25 della medesima Legge Regionale 33/2002;
- c) Legge Regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato" e successive modificazioni, limitatamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande strumentale e accessoria all'esercizio dell'impresa.



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

TITOLO III – NORME DI PROGRAMMAZIONE

Articolo 9 Finalità dei Parametri e Criteri di programmazione

1. I presenti Parametri e Criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, determinati secondo quanto disposto dalla L.R. n. 29/2007 e successivi provvedimenti attuativi, perseguono le seguenti finalità:
- a) l'armonizzazione ed integrazione della rete delle attività di somministrazione di alimenti e bevande del Comune con le altre attività economiche e con le differenti vocazioni del territorio, mediante la definizione di parametri ed indici atti a garantire il rispetto di criteri di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità e di ordine pubblico, di controllo del consumo di alcolici, di tutela della funzione residenziale;
 - b) la tutela e la salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale;
 - c) l'equilibrio tra l'interesse della collettività inteso come interesse del consumatore alla fruizione di un servizio adeguato sotto il profilo della qualità e della trasparenza dell'offerta e l'interesse dell'imprenditore al libero esercizio della attività.
 - d) favorire lo sviluppo e l'innovazione della rete comunale degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, in armonia con la altre attività economiche ed in particolare con quelle del settore turismo, così come indicato nella legge regionale 29/2007;
 - e) determinare l'offerta complessiva presente nell'area in relazione alle diverse vocazioni economiche delle differenti parti del territorio e alle esigenze dei consumatori al fine di poter migliorare il livello del servizio e stimolare la concorrenza tra le imprese, con una distocazione sul territorio compatibile con le diverse caratteristiche del territorio stesso;
 - f) integrare le suddette esigenze con la programmazione urbanistica e con gli interventi edificatori in corso di realizzazione e/o previsti dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - g) salvaguardare il servizio nelle zone meno densamente popolate;
 - h) la semplificazione delle procedure amministrative.

Articolo 10 Elaborati costitutivi dei parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Gli elaborati di progetto sono:
1. Relazione tecnica
 2. Regolamento di programmazione
 3. Matrice di programmazione
 4. Tabelle di sintesi
 5. Carta delle zone di programmazione
 - ❖ 5A - carta delle zone di programmazione su CTRN



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

- ❖ 5B - carta delle zone di programmazione su fotopiano

Articolo 11 **Ambiti territoriali di programmazione.**

1. Ai fini della programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande il territorio comunale è suddiviso nelle zone come indicate nelle Planimetrie allegates al presente Regolamento e come di seguito riportate:

nome della zona
01 - Cartura centro
02 - Trevisana
03 - Cagnola
04 - Gorgo
05- Maseratino Ponte Riva
06- Residuo

2. La suddivisione tiene conto delle considerazioni sotto il profilo urbanistico, ambientale, demografico, economico e del servizio da assicurare al consumatore, prospettate nella Relazione tecnica allegata.
3. La perimetrazione delle zone è quella risultante negli allegati cartografici, che costituiscono parte integrante dei presenti criteri.

Articolo 12 **Apertura di nuovi esercizi, trasferimento in zone diverse.**

1. L'apertura di nuove attività o il trasferimento di sede in diversa zona sono condizionate alle valutazioni contenute nell'elaborato 03 - "Matrice di programmazione" in allegato ai presenti criteri, ed ai suoi successivi aggiornamenti, salvo quanto previsto per le aperture in deroga previste dalle vigenti normative in materia e dal successivo art. 15. Fermi restando i requisiti previsti dalla legge, l'apertura di nuove attività, i trasferimenti di sede e l'esercizio dell'attività sono subordinati anche al rispetto dei seguenti elementi e condizioni essenziali:
 - a) verifica dell'impatto acustico: il rilascio dell'autorizzazione o la presentazione di S.C.I.A. per nuova apertura, sia di esercizi che di circoli privati, è subordinata alla presentazione di apposita documentazione previsionale di impatto acustico (D.P.I.A.), da predisporre in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione del Direttore Generale ARPAV n. 3 del 29 Gennaio 2008 "Approvazione delle linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della legge quadro n. 447 del 26.10.1995". In caso di attività esistenti, detta documentazione deve essere prodotta qualora sia prevista la realizzazione di interventi tali da modificare le immissioni di rumore nell'ambiente circostante e/o per i quali sia previsto l'utilizzo di installazioni impiantistiche quali gli impianti di refrigerazione, di condizionamento, di trattamento aria, di climatizzazione, di aspirazione, di ventilazione o simili, ovvero macchinari quali



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

- attrezzature per cucina e lavanderia, attrezzature per la pulizia degli ambienti, attrezzature per il giardinaggio o simili, o nel caso in cui sia previsto l'utilizzo di impianti di diffusione sonora o lo svolgimento di eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
- b) ottenimento di espressa autorizzazione del Comune per l'utilizzo di eventuali aree esterne adibite alla somministrazione, adiacenti o pertinenti al locale, ottenute in concessione se pubbliche, o a disposizione dell'esercente se private.
2. Per rendere concreto il perseguimento del fondamentale obiettivo della liberalizzazione del mercato di somministrazione alimenti e bevande che rappresenti il punto di equilibrio tra apertura del mercato alla concorrenza, livelli di servizio adeguati al territorio/alla popolazione e sostenibilità sociale e ambientale, solamente nelle zone classificate con sostenibilità bassa sarà consentito l'apertura di nuovi esercizi in deroga alle valutazioni della matrice di programmazione (ALLEGATO 03 – MATRICE DI PROGRAMMAZIONE) contestualmente al possedimento oltre delle prescrizioni contenute nel Regolamento Edilizio, delle seguenti caratteristiche:
- a) gli esercizi ubicati all'interno delle zone classificate con sostenibilità bassa che abbiano una superficie fruibile al pubblico superiore a 20 mq devono dotarsi di una dotazione di parcheggi privati riservati ai clienti, esclusi i parcheggi rilevati nell'allegato 05-A – 05-B "carta delle zone di programmazione" allegato, ubicati nelle adiacenze dell'esercizio od in area funzionalmente collegata, in misura minima di 12.5 mq. per ogni 10 mq. di superficie fruibile;
3. Ai fini del precedente articolo, per "Superficie fruibile" si intende lo spazio in qualunque modo destinato alla clientela, quale l'area di somministrazione (art. 3 lett. d) L.R. n. 29/07), l'area destinata ad intrattenimento, l'area nella quale sono allocati apparecchi da gioco, ecc. L'area esterna di somministrazione, compresa l'area pubblica oggetto di concessione di plateatico, sarà conteggiata qualora non sia autorizzata solo in via stagionale nei limiti massimi di cui all'art. 12 L.R. n. 29/07.
4. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall'inquinamento acustico, di sicurezza, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici nonché di sorvegliabilità.

Articolo 13 Interpretazione ed utilizzo dei risultati della matrice di programmazione

1. La matrice di programmazione, di cui all'allegato "03-Matrice di Programmazione", esprime per ciascuna zona un risultato attraverso tre parametri, concorrenza, accessibilità e sostenibilità, ciascuno dei quali si conclude con i valori alto, medio, basso, la cui sintesi viene espressa nelle valutazioni finali, rese in attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 9, e che, in via generale, comportano un diniego all'apertura di nuove strutture o a trasferimenti di sede tra diverse zone qualora nella zona i tre indicatori riportino una delle seguenti combinazioni di valori:



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

Indicatore di concorrenza	Indicatore di accessibilità	Indicatore di sostenibilità
BASSA	ALTA	BASSA
MEDIA	ALTA	BASSA
ALTA	BASSA	BASSA
ALTA	MEDIA	BASSA
ALTA	ALTA	BASSA

2. Il rilascio di autorizzazioni per nuove aperture o trasferimenti tra zone diverse di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande sono regolate dalle indicazioni e dalle prescrizioni previste nelle risultanze finali della matrice di programmazione allegata.
3. In casi esclusivamente eccezionali, al fine di tutelare gli interessi della collettività quali la sostenibilità ambientale, nonché la tutela dell'ordine, della quiete pubblica, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, con specifico riferimento al controllo del consumo di alcolici ed alla salvaguardia della salute e del riposo delle persone, a prescindere dalle risultanze della matrice di programmazione per la zona interessata, le valutazioni finali potranno identificare e delimitare delle specifiche microaree all'interno di una zona di programmazione oggetto di una particolare tutela e salvaguardia di cui all'articolo 9, lettera a), previa deliberazione del consiglio comunale, che dovranno essere giustificate sotto l'aspetto tecnico e nelle quali l'apertura di nuove strutture di somministrazione è sospesa o sottoposta a particolari condizioni.

Articolo 14 Apertura di nuovi esercizi nelle zone residue

1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è sempre accordata come indicato nella matrice di programmazione nelle zone residuali definite nella carta delle zone di programmazione allegata, nelle quali l'insediamento è subordinato solamente ai vincoli ambientali ed urbanistici;

Articolo 15 Apertura di nuovi esercizi non soggetti ai criteri di programmazione.

1. L'autorizzazione relativa all'apertura di attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere rilasciata in deroga a quanto previsto dal precedente art. 12, comma 1, nei seguenti casi:
 - a) per le attività indicate all'art. 9 della LR 29/2007 sempre soggette a SCIA;
 - b) all'interno di impianti e complessi sportivi e/o ricreativi il cui utilizzo viene limitato al pubblico;
 - c) all'interno di ville e parchi che rivestano interesse artistico e storico (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42);
2. Per il rilascio dell'autorizzazione si osservano tutte le altre prescrizioni previste dal presente Regolamento per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico.
3. Gli esercizi autorizzati in applicazione di quanto previsto al precedente comma 1, non possono essere trasferiti in modo disgiunto dal contesto, strutture o attività in cui sono



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

inseriti ed osservano l'orario previsto per le stesse; la conduzione può essere soggetta a particolari prescrizioni.

Articolo 16 Trasferimento di sede in diversa zona

1. Il trasferimento di sede da una zona ad un'altra del territorio comunale è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione, nel rispetto delle risultanze della matrice di programmazione per la zona di insediamento.
2. La domanda di trasferimento deve essere prodotta secondo gli stessi contenuti e modalità previsti per una nuova apertura.

Articolo 17 Revisione della programmazione

1. I presenti criteri di programmazione hanno validità triennale dalla data di approvazione del presente Regolamento. Alla scadenza del triennio la presente programmazione rimane comunque in vigore fino all'adozione di nuovi criteri da parte dell'Ente. I presenti criteri sono sottoposti obbligatoriamente, con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio pubblicato presso l'albo pretorio comunale, alla revisione annuale dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tale revisione, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di scadenza annuale, riguarda unicamente le variazioni della matrice di programmazione conseguenti a nuovi rilasci, trasferimenti e cessazioni di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Il responsabile del servizio, nel caso lo ritenga necessario, con apposito provvedimento pubblicato presso l'albo pretorio comunale può sottoporre i criteri di programmazione ad una revisione straordinaria anticipatamente alla scadenza della revisione annuale come definito nell'articolo precedente.
3. Ai fini della revisione annuale o straordinaria, tutte le istanze complete, pervenute entro la scadenza temporale della revisione determinata ai sensi del precedente comma 1 e 2, verranno esaminate sulla base delle risultanze delle matrici di programmazione antecedenti alla revisione. Le domande presentate o regolarizzate successivamente alla scadenza annuale o straordinaria saranno esaminate sulla base delle risultanze della matrice di programmazione aggiornata.
4. Nell'attività di revisione, annuale o straordinaria, si procederà a recepire il responso, mediante consultazione con le associazioni di categoria, del monitoraggio della matrice di programmazione.



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

TITOLO IV - NORME SUI PROCEDIMENTI

Articolo 18 Domanda di rilascio di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione comunale per l'apertura al pubblico di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande o per il trasferimento di sede in zona diversa da quella di appartenenza, deve essere presentata allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), secondo le procedure e la modulistica previste dal SUAP stesso. L'ordine cronologico di presentazione, quale risulta dalla registrazione di protocollo e dalla ricevuta rilasciata a seguito dell'invio telematico, costituisce criterio di priorità per l'accoglimento, qualora la domanda sia completa.
2. La domanda per ottenere l'autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio di somministrazione o a trasferirne la sede da una zona all'altra deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:
 - a) generalità e sottoscrizione del richiedente;
 - b) indicazione dell'ubicazione del locale nel quale si intende esercitare l'attività;
 - c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali unitamente per questi ultimi a copia della documentazione attestante il possesso degli stessi, con riferimento al titolare, nel caso di impresa individuale od al legale rappresentante o procuratore, nel caso di società;
 - d) nel caso di associazione o organismi collettivi, copia dell'atto costitutivo e del verbale di nomina delle cariche sociali.Nei casi di incompletezza o assenza dei dati suindicati, il Responsabile del procedimento comunica, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, l'inammissibilità della stessa e la relativa archiviazione.
La domanda deve essere altresì corredata, nei casi previsti dalla legge regionale, a pena di improcedibilità, dell'apposito atto di nomina del procuratore all'esercizio dell'attività, redatto ai sensi dell'art. 2209 del codice civile. In mancanza di detto atto il Responsabile del procedimento comunica l'improcedibilità della domanda entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, precisando che diverrà procedibile solo dalla data di presentazione del documento mancante.
3. La domanda deve ritenersi accolta qualora - entro il termine di 120 giorni - non venga comunicato il provvedimento di diniego o di interruzione del procedimento.
4. Entro il termine di 180 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il richiedente deve produrre - salvo proroga in caso di comprovata necessità e a pena di decadenza dal diritto di ottenere il titolo, la seguente documentazione:
 - a) planimetria quotata dei locali (in scala 1:100), redatta da un tecnico abilitato e conforme al relativo titolo edilizio, con l'indicazione della ripartizione tecnico funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita, della superficie, della cubatura, dell'altezza e del lay-out delle attrezzature presenti;
 - b) indicazione dell'orario, accompagnata dalla documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA) secondo le modalità previste dalla normativa in materia;



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

- c) copia dell'atto attestante la disponibilità dei locali (contratto di locazione, di comodato, copia dell'atto di compravendita o altro);
 - d) copia della SCIA sanitaria presentata all'Ulss di competenza ovvero copia dell'attestazione di registrazione sanitaria, ai sensi della D. G. R. 20.11.2007 n. 3710
 - e) indicazione di un preposto in possesso dei requisiti morali e professionali, nel caso in cui alla conduzione dell'esercizio non provvedano direttamente l'imprenditore, il legale rappresentante od il procuratore;
 - f) valutazione dell'impatto sulla viabilità nei casi previsti dall'art. 26 del presente Regolamento;
 - g) copia del permesso di soggiorno per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia;
 - h) comunicazione di eventuali locali non aperti al pubblico all'interno dell'esercizio (art. 3 comma 2 D.M. 564/1992);
5. Il Responsabile del procedimento, entro 60 giorni dalla data di ricezione di tutta la documentazione di cui al precedente comma 4, eseguite le opportune verifiche ed accertata la sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. 564/1992, rilascia l'autorizzazione amministrativa per la somministrazione di alimenti e bevande.
6. L'attività deve iniziare, da parte della ditta richiedente, entro 180 giorni dalla data della comunicazione di rilascio dell'autorizzazione, salvo casi di comprovata necessità.

Articolo 19 Criteri di priorità nel rilascio delle autorizzazioni

1. Le domande di rilascio di autorizzazione all'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esaminate secondo i seguenti criteri di priorità, in ordine decrescente:
 - a) ordine cronologico di presentazione quale risulta dalla data di invio della richiesta allo Sportello Unico per le Attività Produttive, (SUAP) secondo la procedura prevista dal SUAP stesso;
 - b) in caso di domande presentate nello stesso giorno di calendario, si applicano i seguenti ulteriori criteri di priorità:
 1. disponibilità, al momento della presentazione della domanda, di locali a norma con le vigenti normative ed in possesso degli standard urbanistici previsti per l'esercizio dell'attività (idoneo titolo edilizio, agibilità dei locali, permesso a costruire, S.C.I.A.);
 2. domanda di trasferimento dell'esercizio da una zona all'altra in cui è ripartito il territorio comunale;
 3. miglior soluzione urbanistica che determini una minore criticità nel contesto su cui ricade, da valutare in termini di migliore viabilità, di numero di parcheggi disponibili o presenza di ampie aree di soste nelle vicinanze, accessibilità e funzionalità dal punto di vista delle norme di sicurezza, presenza di altre attività commerciali nella stessa area e minor impatto nei confronti di zone strettamente residenziali.



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

Articolo 20 Trasferimento di sede nell'ambito della zona di appartenenza e variazione della superficie dei locali.

1. Il trasferimento di sede nell'ambito della zona di appartenenza, e la variazione della superficie dei locali sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990; La SCIA deve essere presentata allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) secondo la procedura prevista dal SUAP stesso e secondo la modulistica semplificata ed unificata a livello regionale, attinente ai procedimenti di cui trattasi, predisposta dalla Regione Veneto.
2. Con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, oltre alla documentazione prevista dalla modulistica di cui al precedente comma 1 deve essere prodotta, qualora non prevista, anche la seguente documentazione:
 - a) copia dell'atto attestante la disponibilità dei locali (contratto di locazione, di comodato, copia dell'atto di compravendita o altro) o dell'area oggetto dell'ampliamento;
 - b) valutazione dell'impatto sulla viabilità nei casi previsti dall'art. 27 del presente Regolamento.

Articolo 21 Domanda di rilascio di autorizzazione di attività temporanee.

1. La domanda di autorizzazione per attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande come previste al precedente art. 5, deve essere presentata secondo le modalità e le procedure previste al precedente art. 18, comma 1; la domanda deve contenere i seguenti elementi e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) generalità del richiedente, che deve essere il soggetto che esercita direttamente la somministrazione e che, se diverso dall'organizzatore, deve essere da questo espressamente autorizzato;
 - b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, unitamente a copia di questi ultimi, con riferimento al titolare, nel caso di impresa individuale od al legale rappresentante o procuratore, nel caso di società (in quest'ipotesi deve essere allegata anche copia della procura, redatta con scrittura privata autenticata), fatti salvi i casi di deroga di cui all'art. 5 c. 3 del presente regolamento per quanto riguarda il possesso dei requisiti professionali;
 - c) programma della manifestazione, che ne indichi il soggetto organizzatore, le finalità, la durata e la programmazione delle attività;
 - d) descrizione delle strutture utilizzate per la somministrazione (ad es. chioschi, automezzi attrezzati, ecc.);
 - e) copia della SCIA sanitaria presentata all'Urss competente ai sensi della d. G. R. 20.11.2007 n. 3710;
 - f) copia del permesso di soggiorno per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia.
2. Nel caso di mancanza od incompletezza delle informazioni, il Responsabile del



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

procedimento richiede le relative integrazioni, concedendo un termine di dieci giorni per la loro produzione; in caso di inadempimento, provvede a comunicare l'inammissibilità dell'istanza e la sua archiviazione.

Articolo 22 Subingresso.

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione, sempreché sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente.
2. La disciplina relativa al subingresso è prevista all'art. 15 L.R. n. 29/2007; il subentrante nella gestione o nella titolarità di un esercizio, già in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della legge regionale, può iniziare l'attività previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990. La SCIA deve essere presentata allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) secondo la procedura prevista dal SUAP stesso e secondo la modulistica semplificata ed unificata a livello regionale, attinente ai procedimenti di cui trattasi, predisposta dalla Regione Veneto. La SCIA deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:
 - a) generalità e sottoscrizione del dichiarante;
 - b) attestazione di trasferimento dell'azienda redatta da un notaio;
 - c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e di quelli professionali, unitamente o copia di questi ultimi, con riferimento al titolare, nel caso di impresa individuale od al legale rappresentante o procuratore, nel caso di società (in quest'ipotesi deve essere allegata anche copia della relativa procura);
 - d) dichiarazione di non aver modificato i locali, le attrezzature e la superficie di somministrazione;
 - e) copia dell'atto attestante la disponibilità dei locali (contratto di locazione o lettera raccomandata al proprietario dei locali relativa alla sua cessione ai sensi dell'art. 36 della l. 27.7.1978 n. 392, contratto di comodato, copia dell'atto di compravendita o altro);
 - f) copia della SCIA sanitaria presentata all'Uss competente ai sensi della d.G.R. 20.11.2007 n. 3710.

La segnalazione deve essere altresì corredata, a pena di improcedibilità, dalla seguente documentazione:

- a) planimetria quotata dei locali (in scala 1:100), redatta da un tecnico iscritto negli appositi Albi, con l'indicazione della destinazione di ciascun vano, della superficie, della cubatura, dell'altezza e del lay-out delle attrezzature presenti, salvo il caso in cui la stessa sia già stata prodotta dall'esercente precedente e non siano intervenute modificazioni ai locali ed alle attrezzature;
- b) copia del permesso di soggiorno per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia.



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

- c) indicazione dell'orario, accompagnata dalla documentazione di impatto acustico, redatta secondo le modalità previste dalla normativa in materia, salvo che la stessa non sia già stata presentata nel corso di gestioni precedenti e si dichiara che non sono state apportate modifiche agli impianti, alle strutture ed all'organizzazione del servizio suscettibili di incidere sulle emissioni rumorose;
 - d) indicazione di un preposto in possesso dei requisiti morali e professionali, nel caso in cui alla conduzione dell'esercizio non provvedano direttamente l'imprenditore, il legale rappresentante od il procuratore.
3. Nei casi di incompletezza della documentazione presentata il Responsabile del procedimento entro 10 giorni dal ricevimento, ne chiede l'integrazione precisando che nel caso di mancata integrazione entro il termine stabilito, la segnalazione certificata risulterà inefficace.

Articolo 23 Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione.

1. Le autorizzazioni all'apertura e al trasferimento decadono quando:
 - a) Il titolare non attiva l'esercizio entro centottanta giorni dalla data della Comunicazione del rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;
 - b) Il titolare sospende l'attività per un periodo superiore a trecentosessantacinque giorni, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;
 - c) Il titolare non risulta più provvisto dei requisiti morali e professionali previsti dalla vigente normativa.
 - d) Venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri di sorvegliabilità stabiliti dal Ministero dell'Interno.
2. Nel caso di violazione delle prescrizioni in materia di sorvegliabilità dei locali e di tutela dall'inquinamento acustico, il Dirigente responsabile del procedimento, provvede a sospendere l'attività autorizzata ai sensi dell'articolo 8, L.R. n. 29/2007 o l'attività di cui all'articolo 9, L.R. n. 29/2007 per un periodo non superiore a novanta giorni, salvo proroga quando il ritardo non risulta imputabile all'interessato. Entro tale termine il titolare riprende l'attività, una volta ripristinati i requisiti mancanti.
3. Quando il titolare dell'esercizio non osserva i provvedimenti di sospensione o non ripristina i requisiti mancanti nei termini previsti, il Dirigente responsabile del procedimento provvede a revocare le autorizzazioni di cui all'articolo 8, L.R. n. 29/2007 o a disporre la chiusura delle l'attività di cui all'articolo 9, L.R. n. 29/2007.
4. I provvedimenti di decadenza, di sospensione e di revoca dell'autorizzazione devono essere preceduti dall'invio al titolare della stessa di formale comunicazione di avvio di procedimento amministrativo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di autorizzazione rilasciata ad un titolare "pro tempore" per affidamento in gestione, la Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo va trasmessa anche al proprietario dell'esercizio.



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

Articolo 24 **Rinuncia del procuratore o recesso del preposto**

1. Qualora il procuratore informi il Comune di aver ufficialmente comunicato a mezzo lettera raccomandata A.R. alla società, titolare dell'azienda, la propria decisione di recedere dall'incarico mediante rinuncia alla procura ricevuta, il Comune notifica alla società titolare l'avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c) della legge regionale, assegnando un tempo massimo di 90 giorni per la sostituzione del procuratore.

In tal caso, analogamente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge regionale, l'esercizio dell'attività può continuare senza interruzione per un massimo di 90 giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione da parte del Comune. Decorso inutilmente detto termine il comune dispone la sospensione dell'attività fino al momento della regolarizzazione, e comunque non oltre 365 giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività (articolo n°17 comma 1 punto B della LR 29/2007).

2. Qualora il preposto, unico effettivo conduttore di un singolo esercizio, informi il Comune di aver ufficialmente comunicato a mezzo lettera raccomandata A.R. al titolare dell'azienda, la propria decisione di recedere dalla nomina, il Comune dà avvio al procedimento di sospensione dell'attività assegnando un tempo massimo di 90 giorni per la sostituzione.

In tal caso, analogamente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge regionale, l'esercizio dell'attività può continuare senza interruzione per un massimo di 90 giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione da parte del Comune. Decorso inutilmente detto termine viene disposta la sospensione dell'attività.

Articolo 25 **Disposizioni particolari e definizioni**

1. Superficie di somministrazione:
 - a) Per superficie di somministrazione dell'esercizio deve intendersi la superficie destinata alla somministrazione, appositamente attrezzata. Rientra in tale superficie l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture.
 - b) Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi. La superficie utilizzata per la somministrazione nelle aree esterne al locale non rientra nel computo della superficie complessiva di somministrazione del locale, salvo che l'occupazione non abbia carattere permanente.
2. Circoli privati: conformità edilizia
I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di associazioni e circoli privati, affiliati e non affiliati, devono essere conformi alle norme in materia edilizia.
3. Decadenza/revoca dell'autorizzazione al titolare "pro-tempore"
In caso di decadenza/revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un titolare "pro tempore" per affidamento in gestione, l'avvio di procedimento va trasmesso anche al proprietario dell'azienda. Il successivo atto di decadenza/revoca va trasmesso in copia al proprietario, il quale - entro 180 giorni dalla data di emanazione dello



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

- stesso - deve richiedere la reintestazione dell'autorizzazione o provvedere alla cessione in proprietà o affitto dell'azienda medesima.
4. Viene fatto rinvio alla vigente normativa per quanto non inteso o contemplato nelle presenti norme.



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

TITOLO V - ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 26 **Caratteristiche urbanistiche, edilizie ed ambientali per l'attivazione di esercizi di somministrazione.**

1. Al fine di perseguire la concreta attuazione degli obiettivi di cui al precedente art. 9, ed in particolare l'obiettivo della sostenibilità ambientale, ogni nuovo esercizio di somministrazione che verrà attivato sul territorio comunale, compresi quelli previsti dagli art. 6 e 7 del presente Regolamento, dovrà possedere, oltre alle prescrizioni contenute nel Regolamento Edilizio, le seguenti caratteristiche:
 - a) i locali nei quali è prevalente l'intrattenimento e gli esercizi di somministrazione ubicati all'esterno del centro storico che abbiano una superficie fruibile dal pubblico superiore a 500 mq. dovranno presentare la documentazione relativa all'impatto sulla viabilità dell'area interessata all'intervento, la valutazione del traffico indotto dalla nuova attività e la valutazione della capacità del suo assorbimento;
 - b) dovrà essere garantito il rispetto dei parametri richiesti dalla L. 9.1.1989 n. 13 e dal D.M del Ministero LL. PP. 14.6.1989 n. 236 per l'eliminazione delle barriere architettoniche, in particolare per quanto riguarda l'accesso e la fruibilità dei servizi igienici, tra i quali uno dovrà essere attrezzato per i disabili.
2. Tali prescrizioni, oltre che in caso di nuova apertura, valgono anche in caso di trasferimento dell'esercizio sia nella medesima che in diversa zona ed in caso di ampliamento della superficie di somministrazione .

Articolo 27 **Aree esterne riservate alla somministrazione**

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree esterne private può essere svolta, previa Segnalazione Certificata di Inizio Attività da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento, purché si rispettino le norme igienico-sanitarie, non venga arrecato disturbo alla quiete pubblica, non si verifichino problemi di ordine e di sicurezza pubblica.
2. La somministrazione su area pubblica è soggetta a concessione rilasciata dal Comune. L'occupazione dell'area deve essere svolta nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, del Codice della Strada e senza pregiudizio per la quiete e la sicurezza pubblica.
3. L'estensione dell'area esterna destinata a somministrazione di alimenti e bevande, autorizzata ai sensi dei commi 1 e 2, non potrà superare la superficie interna di somministrazione.
4. La superficie esterna autorizzata può essere utilizzata soltanto ai fini della somministrazione ovvero per effettuare piccoli intrattenimenti ai sensi dell'art. 31, comma 2, della L.R. n. 29/2007, previa presentazione di specifica documentazione di impatto acustico (D.P.I.A.), con descrizione del tipo di intrattenimento da effettuarsi, dalla quale risulti garantito il rispetto di tutti i limiti di rumorosità. Le suddette attività dovranno in ogni caso cessare entro l'orario stabilito con la prescritta ordinanza



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

sindacale.

Articolo 28 Valutazione di impatto acustico

1. Al fine di garantire il diritto alla quiete dei cittadini, si stabilisce che ogni attività di somministrazione indicata nei precedenti articoli, deve presentare la documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA) secondo le modalità previste dalla normativa in materia:
 - a) Il rilascio dell'autorizzazione o la presentazione di D.I.A. per nuova apertura, sia di esercizi che di circoli privati, è subordinata alla presentazione di apposita documentazione previsionale di impatto acustico (D.P.I.A.), da predisporre in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione del Direttore Generale ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008 "Approvazione delle linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della legge quadro n. 447 del 26.10.1995".
 - b) In caso di attività esistenti, detta documentazione deve essere prodotta qualora sia prevista la realizzazione di interventi tali da modificare le immissioni di rumore nell'ambiente circostante e/o per i quali sia previsto l'utilizzo di installazioni impiantistiche quali gli impianti di refrigerazione, di condizionamento, di trattamento aria, di climatizzazione, di aspirazione, di ventilazione o simili, ovvero macchinari quali attrezzature per cucina e lavanderia, attrezzature per la pulizia degli ambienti, attrezzature per il giardinaggio o simili, o nel caso in cui sia previsto l'utilizzo di impianti di diffusione sonora o lo svolgimento di eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
 - c) Per poter effettuare le attività accessorie di cui al comma 31 della L.R.V. n. 29/07;

Articolo 29 Orario

1. Gli orari degli esercizi di somministrazione sono definiti con Ordinanza Sindacale, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 29/07.

Articolo 30 Attività accessorie.

1. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia le autorizzazioni di cui al precedente art. 3, comma 3, abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini all'interno dei locali abilitati all'attività di somministrazione e non allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.
2. Le autorizzazioni di cui al precedente comma 1 abilitano, altresì, alla effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo in sale dove la clientela accede per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. È comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti ed, in particolare, di quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di tutela dall'inquinamento acustico.



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

TITOLO VI - SANZIONI

Articolo 31 **Sanzioni.**

1. Per quanto concerne il mancato rispetto delle norme del presente Regolamento, si rinvia alle sanzioni previste dall'art. 32 della L.R. n. 29/2007.
2. Per le violazioni al presente Regolamento non espressamente sanzionate da altra norma, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D. Lgs 267/00 pari ad euro 500,00 applicarsi con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.



Comune di Cartura
Regione del Veneto
Provincia di Padova

CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER IL
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER
L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE E NORME PROCEDURALI

Dicembre 2012

03 - MATRICE DI PROGRAMMAZIONE

Sindaco:
dott. Massimo Zanardo

Assessore al commercio:
Romano Terrasan

Responsabile del procedimento:
Michele Betto

Progettista:
GianLuca Troiese – urbanista



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

STUDIO DI URBANISTICA TROLESE

03 - MATRICE DI PROGRAMMAZIONE

1. VALUTAZIONI DELLE CARATTERISTICHE DELLE ZONE DI PROGRAMMAZIONE	3
1.1 Zona 01 - Cartura centro	3
1.2 Zona 02 - Trevisana	3
1.3 Zona 03 - Cagnola	4
1.4 Zona 04 - Gorgo	4
1.5 Zona 05 - Maseralino Ponte Riva	4
2. RISULTANZA SINTETICA DEGLI INDICATORI	6
3. MATRICE DI PROGRAMMAZIONE	7



1. VALUTAZIONI DELLE CARATTERISTICHE DELLE ZONE DI PROGRAMMAZIONE

1.1 Zona 01 – Cartura centro

La zona presenta un elevato livello di concorrenza rispetto la popolazione che è presente nell'area, il grado di accessibilità è medio tale dato è dovuto al fatto che la distribuzione spaziale degli esercizi è ben collocata nell' interezza della zona; tale fenomeno è compensato da una dislocazione spaziale degli esercizi che permette un'equa accessibilità ai possibili acquirenti all'interno della zona nei confronti di tutti gli esercizi.

Per quanto concerne il grado di sostenibilità, la zona presenta un numero notevole di esercizi rispetto la superficie della zona. Il numero di esercizi è critica rispetto la soglia di sostenibilità in funzione della popolazione fluttuante che utilizza la zona stessa, tale dato deve essere monitorato in itinere in quanto nel periodo 2008/2012 il numero di sub ingressi è sopra la media.

La zona presenta una dotazione di parcheggi sufficiente. Il rapporto tra esercizi e quantità di parcheggi è sotto soglia minima, viene in parte riequilibrato dalla presenza di un rapporto appena positivo rispetto i parcheggi e la popolazione totale della zona. In tale zona la sostenibilità è bassa in quanto sono riscontrabili criticità dal punto di vista della tutela del consumatore, dell'ordine e della sicurezza pubblica.

1.2 Zona 02 – Trevisana

La zona presenta un basso livello di concorrenza dovuto all'esistenza di una sola attività economica, il grado di accessibilità è di conseguenza poco attendibile.

Per quanto concerne il grado di sostenibilità futura ad assorbire esercizi, la zona presenta un numero bassissimo di esercizi rispetto la superficie della zona. Il numero di esercizi è irrilevante rispetto la soglia di sostenibilità in funzione della popolazione fluttuante che utilizza la zona stessa, nel periodo 2008/2012 il numero di sub ingressi è nullo.

La zona presenta una dotazione di parcheggi insufficiente rispetto la sua superficie totale, tale dato viene correlato da un forte valore negativo nel rapporto tra il numero di popolazione fluttuante presente in funzione dei parcheggi, il rapporto tra i parcheggi e gli esercizi presenti risulta appena sufficiente e comunque adeguato in funzione solo delle attività economiche attuali.

In tale zona la sostenibilità è bassa, non sono riscontrabili criticità riguardanti la tutela del consumatore mentre sono riscontrabili criticità dal punto di vista dell'ordine e della sicurezza pubblica.



1.3 Zona 03 – Cagnola

La zona presenta un elevato livello di concorrenza rispetto la popolazione che è presente nell'area, il grado di accessibilità è critico tale dato è dovuto al fatto che la distribuzione spaziale degli esercizi è concertata rispetto l'interezza della zona; tale fenomeno è correlato da una dislocazione spaziale degli esercizi che non permette un'equa accessibilità ai possibili acquirenti all'interno della zona nei confronti di tutti gli esercizi.

Per quanto concerne il grado di sostenibilità futura ad assorbire esercizi, la zona presenta un numero elevato di esercizi rispetto la superficie della zona e la popolazione fluttuante, tali indicatori sono critici. Nel periodo 2008/2012 il numero di sub ingressi è nullo.

La zona presenta una bassa dotazione di parcheggi rispetto la sua superficie totale, tale dato viene correlato negativamente nel rapporto tra il numero di esercizi presenti in funzione dei parcheggi. Il dato viene in parte riequilibrato dal rapporto relazione al basso numero di popolazione fluttuante.

In tale zona la sostenibilità è bassa, non sono riscontrabili criticità riguardanti la tutela del consumatore mentre sono riscontrabili criticità dal punto di vista dell'ordine e della sicurezza pubblica.

1.4 Zona 04 – Gorgo

Per questa zona non è stato possibile calcolare il livello di concorrenza e il grado di accessibilità in quanto non sono ancora presenti esercizi all'interno della zona.

Per quanto concerne il grado di sostenibilità futura ad assorbire esercizi, la zona presenta una bassa dotazione di parcheggi sia in rapporto con l'area della zona che con la popolazione fluttuante, tale dato viene riequilibrato positivamente dal rapporto positivo tra il numero di esercizi presenti in funzione dei parcheggi

In tale zona la sostenibilità è media, non sono riscontrabili criticità dal punto di vista della tutela del consumatore, dell'ordine e della sicurezza pubblica.

1.5 Zona 05 – Maseralino | Ponte Riva

Per questa zona non è stato possibile calcolare il livello di concorrenza e il grado di accessibilità in quanto non sono ancora presenti esercizi all'interno della zona.

Per quanto concerne il grado di sostenibilità futura ad assorbire esercizi, la zona presenta una bassa dotazione di parcheggi sia in rapporto con l'area della zona che con la popolazione fluttuante, tale dato viene riequilibrato positivamente dal rapporto positivo tra il numero di esercizi presenti in funzione dei parcheggi



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

In tale zona la sostenibilità è media, non sono riscontrabili criticità dal punto di vista della tutela del consumatore, dell'ordine e della sicurezza pubblica.



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007



2. RISULTANZA SINTETICA DEGLI INDICATORI

nome della zona	Livelli di concorrenza	Livelli di accessibilità	Tutela del territorio	
			tasso di concentrazione e dispersione esercizi/superficie	tasso di capacità dell'offerta
01 - Cortura centro	ALTA	MEDIA	Bassa	Bassa
02 - Trevisano	BASSA	MEDIA	Alta	Alta
03 - Caenola	ALTA	MEDIA	Bassa	Bassa
04 - Gorgo	BASSA	NON DEFINITO	Alta	Alta
05 - Maseratino Ponte Riva	BASSA	NON DEFINITO	Alta	Alta

Tutela del consumatore	Ordine pubblico		Sicurezza pubblica		Sicurezza pubblica
	tasso di efficienza dell'offerta	tasso di dotazione di parcheggi per zona	tasso di efficacia dei parcheggi/n° esercizi	parcheggi/pop	
Bassa	Alta	Media	Alta	Alta	Alta
Alta	Basso	Alta	Alta	Media	Media
Alta	Media	Media	Alta	Alta	Alta
Alta	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso
Alta	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

3. MATRICE DI PROGRAMMAZIONE

MATRICE DI PROGRAMMAZIONE					
zona	CONCORRENZA	ACCESSIBILITÀ	Valutazione di impatto	SOSTENIBILITÀ Classe di sostenibilità	valutazioni*
01 - Cartura centro	ALTA	MEDIA	0,51	BASSA	Non è possibile rilasciare autorizzazioni
02 - Trevisano	BASSA	MEDIA	0,57	BASSA	Non è possibile rilasciare autorizzazioni
03 - Cagnola	ALTA	ALTA	0,49	BASSA	Non è possibile rilasciare autorizzazioni
04 - Gorgo	BASSA	NON DEFINITO	0,63	MEDIA	è possibile rilasciare autorizzazioni
05 - Mosaroline/Ponte Piva	BASSA	NON DEFINITO	0,60	MEDIA	è possibile rilasciare autorizzazioni
06 - Residuale	Zona priva di criticità nella quale l'insediamento di nuove attività deve intendersi libero, compatibilmente con le norme ambientali ed urbanistiche				

Valutazione di criticità	Classe di sostenibilità
0,2	Sostenibilità basso
0,3	
0,19	
0,5	Sostenibilità Media
0,6	
0,69	
0,7	Sostenibilità Alta
0,8	
0,9	



Comune di Cartura
Regione del Veneto
Provincia di Padova

CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER IL
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER
L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE E NORME PROCEDURALI

Dicembre 2012

G4 - TABELLE DI SINTESI

Sindaco:
dott. Massimo Zanardo

Assessore al commercio:
Romano Terrasan

Responsabile del procedimento:
Michele Betto

Progettista:
GianLuca Trolese – urbanista



04 - TABELLE DI SINTESI

1. PROFILO DELLE CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE, TERRITORIALI, AMBIENTALI E SOCIOECONOMICHE	3
1.1 Caratteristiche del comune	3
1.2 Stime del traffico	4
1.3 Stime del traffico da poli da attrazione	6
1.4 Indicatore di attrazione.....	7
2. INDICATORE DI CONCORRENZA	8
3. INDICATORE DI ACCESSIBILITA	10
3.1 Indicatore di accessibilità, Zona 1 – Cartura centro	10
3.2 Indicatore di accessibilità, Zona 2 – Trevisana;	14
3.3 Indicatore di accessibilità, Zona 3 – Cagnola ;	18
3.4 Indicatore di accessibilità, Zona 4 – Gorgo ;	22
3.5 Indicatore di accessibilità, Zona 5 – Maseralino Ponte Riva;	26
3.6 Indicatore di accessibilità, sintesi delle zone	30
4. INDICATORE DI SOSTENIBILITA	31
4.1 Sostenibilità 01	31
4.2 Tasso di concentrazione e dispersione	31
4.3 Tasso di capacità dell'offerta	32
4.4 Tasso di efficienza dell'offerta	32
4.5 Valutazione dell'indice di sostenibilità 01	33
4.6 Sostenibilità 02.....	33
4.7 Tasso di dotazione di parcheggi per zona.....	34
4.8 Tasso di efficacia dei parcheggi/n° esercizi	34
4.9 Tasso di adeguatezza dei parcheggi/n° popolazione	35
4.10 Valutazione dell'indice di sostenibilità 02.....	35
4.11 Indicatore di sostenibilità ~ sintesi	36



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

1. PROFILO DELLE CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE, TERRITORIALI, AMBIENTALI E SOCIOECONOMICHE

1.1 Caratteristiche del comune

POPOLAZIONE RESIDENTE	4651
POPOLAZIONE FLUTTUANTE	512
SUPERFICIE KMq	16,2
ESERCIZI	14
ZONE	05 + residuo
POLI DI ATTRAZIONE	0

Tabella esemplificativa popolazione TOTALE

nome della zona	pop. residente	popolazione fluttuante				pop. fluttuante totale	popolazione totale
		da traffico	da poli di attrazione	da turismo	da istituzioni		
01 - Cartura centro	1415	39			43	136	1683
02 - Trevisana	449	8			0	97	554
03 - Cagnola	750	11			0	116	878
04 - Gorgo	157	0			0	4	161
05 - Maserallina Ponte Riva	327	3			0	4	334
06 - Residuo	1553	19			0	31	1603
TOTALI	4651	81	0	0	43	388	5163



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

1.9 Stime del traffico

stime sul traffico	Traffico Giornaliero Medio
n° veicoli SP n°17	3264
	Traffico Giornaliero Medio
n° veicoli SP n°96	1392
	Traffico Giornaliero Medio
n° veicoli SP n°92 traffico nord	9528
n° veicoli SP n°92 traffico sud	12360
coefficiente di utilizzo (persone/veicolo)	1,3
prob. fermata per Km	0,10%
n° pers. da fermate SP n°17	14
n° pers. da fermate SP n°96	3
n° pers. da fermate SP n°92	64



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

nome della zona	strada provinciale n° 17		
	lunghezza (Km)	n. veicoli	popolazione da traffico
06- Residuo	0,7589	3264	3
05- Maserallino Ponte Riva	0,8172	3264	3
06- Residuo	0,161	3264	1
01 - Carlura centro	1,54	3264	7
TOTALI			14

nome della zona	strada provinciale n° 96		
	lunghezza (Km)	n. veicoli	popolazione da traffico
01 - Carlura centro	0,1949	1392	0
06- Residuo	1,6838	1392	3
TOTALI			3

nome della zona	strada provinciale n° 92		
	lunghezza (Km)	n. veicoli	popolazione da traffico
06- Residuo	0,4488	9528	6
03 - Cagnola	0,9123	9528	11
02 - Trevisana	0,6455	9528	8
06- Residuo	0,094	9528	1
01 - Carlura centro	0,5995	9528	7
01 - Carlura centro	1,5551	12360	25
06- Residuo	0,3556	12360	6
TOTALI			64



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

SINTESI	totale pop. flut. da traffico
01 - Cartura centro	39
02 - Trevisana	8
03 - Cagnola	11
04 - Gorgo	0
05 - Maseralino Ponte Riva	3
06 - Residuo	19
TOTALI	81

1.3 Stime del traffico da poli da attrazione

nome della zona	ANALISI POLI ATTRAZIONE						SINTESI	
	POLO 1	POLO 2	POLO 3	POLO 4	POLO 5	tot. pop.	fluttuabile	
01 - Cartura centro	0%	0	0%	0	0%	0	0	
02 - Trevisana	0%	0	0%	0	0%	0	0	
03 - Cagnola	0%	0	0%	0	0%	0	0	
04 - Gorgo	0%	0	0%	0	0%	0	0	
05 - Maseralino Ponte Riva	0%	0						
06 - Residuo	0%	0	0%	0	0%	0	0	
		picco/giorno	picco/giorno	picco/giorno	picco/giorno	picco/giorno	picco/giorno	



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

1.4 Indicatore di attrazione

nome della zona	n. esercizi	n. esercizi a programmazione	indicatore di attrazione	numero esercizi indicizzati	altre forme di somministrazione / esercizi equivalenti	indice di incidenza di somministrazione	incidenza di attrazione	esercizi per concorrenza
01 - Cortura centro	7	7	100%	7	1	100%	1	8
02 - Trevisano	1	1	100%	1	0	0%	0	1
03 - Cagnola	5	5	100%	5	0	0%	0	5
04 - Gorgo	0	0	100%	0	0	0%	0	0
05 - Maseralfino Ponte Riva	0	0	100%	0	0	0%	0	0
06 - Residuo	1	0	100%	1	1	100%	1	2
totale	14	0			2		2	16



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

g. INDICATORE DI CONCORRENZA

nome dello zona	popolazione residente	pop. fluitante totale	popolazione totale	n. esercizi	pop. totale/n. esercizi
01 - Cartura centro	1415	218	1633	8	204
02 - Trevisana	449	105	554	1	554
03 - Cagnola	750	128	878	5	176
04 - Gorgo	157	4	161	0	#DIV/0!
05 - Maseralino/Ponte Riva	327	7	334	0	#DIV/0!
06 - Residuo	1553	50	1603	2	
totale	4651	512	5163	16	323
				valore soglia:	

LIVELLI DI CONCORRENZA	
valore soglia	323
intervallo	20
bassa	da 388
media	258
alta	oltre 387
	0



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 23/9/2007

TABELLA DI SINTESI CONCORRENZA	
nome della zona	
01 - Cartura centro	ALTA
02 - Trevisano	BASSA
03 - Cagnola	ALTA
04 - Gorgo	BASSA
05 - Maseratino Ponte Riva	BASSA



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

3. INDICATORE DI ACCESSIBILITÀ

3.1 Indicatore di accessibilità, Zona 1 - Cartura centro

nome della zona	distanza tra c.z. e c.e. (m)	raggio medio circonfer. equivalente	Tabella 1 - ACCESSIBILITÀ (dist. fra c.z.-c.e. < > r.medio circonfer. equiv.)
01 - Cartura centro	257,4	542,3	MEDIA
02 - Trevisano			
03 - Cognolo			
04 - Gorgo			
05 - Auscibiano Ponte Nova			
calcolo dei centroidi			

dist. media es. dal c.e.	Tabella 2 - ACCESSIBILITÀ (dist. media es. dal c.e. < > r.medio circonfer. equiv.)	Tabella di sintesi ACCESSIBILITÀ
122,1	BASSA	MEDIA



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

ZONA 01		longitudine	latitudine	distanza fra es. e ce. (m)
centroide di zona				
1	CAFE' GLAMOUR	11:51:38,568	45:16:03,663	143,7
2	BAR LA FORTUNA	11:51:47,663	45:16:00,982	115,5
3	BAR AL TELEFONO	11:51:38,238	45:16:02,692	126,5
4	BAR 900	11:51:48,197	45:15:59,229	124,9
5	PIZZERIA AL CAMINETTO	11:51:50,074	45:15:57,586	179,4
7	DOLCE VITA	11:51:42,054	45:16:04,509	140,8
CT	GIOVANNI PAOLO II	11:51:34,899	45:15:59,775	167,3
Totale				854,4
numero esercizi				
				7
centroide esercizi				
		11:51:42,566	45:15:59,964	
distanza fra c.z. e c.e.				257,4
media distanza fra esercizi e il loro centroide				122,1



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

circonferenza equivalente	valore		
diámetro cerchio o asse maggiore dell'elisse (m.)	1580		
diámetro cerchio o asse minore dell'elisse (m.)	589 /2		
raggio o semiasse medio	542,3	271,125	
area circonferenza equivalente (kmq)	0,729177		
area della zona (mq)	729177		
diámetro indicativo (m.)	1084,5		
BARICENTRO DI FIGURA COMPOSTA			
		longitudine	latitudine
tabella 1	729177		
tabella 2			
tabella 3			
tabella 4			
coordinate centroide di zona		11:51:43,353	45:15:51,648



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

LIVELLI DI ACCESSIBILITÀ (TAB. 1)			
(dist. fra c.z.-c.e. <> r.medio circonf.equiv.)			25
intervallo			50
ACCESSIBILITÀ		da	α
alta		0	136
media		137	271
bassa		272	oltre

LIVELLI DI ACCESSIBILITÀ (TAB. 2)			
(dist.medio es. dal c.e. <> 1/2 r.medio circonf.equiv.)			20
intervallo			20
ACCESSIBILITÀ		da	α
bassa		0	217
alta		218	325
bassa		326	oltre



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

3.2 Indicatore di accessibilità, Zona 2 -- Trevisano;

nome della zona	distanza tra c.z. e c.e. (m)	raggio medio circonf. equivalente	Tabella 1 - ACCESSIBILITA' (dist. tra c.z.-c.e. <> r.medio.circonf.equiv.)
01 - Certura casiro			
02 - Trevisano	0	268,6	ALTA
03 - Capinotto			
04 - Gracco			
05 - Assessorato Ponte Savi			
calcolo dei centroidi			

dist. media es. dl c.e.	Tabella 2 - ACCESSIBILITA' (dist.media es. dl c.e. <> r.medio.circonf.equiv.)	Tabella di sintesi ACCESSIBILITA
0,0	BASSA	MEDIA



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

ZONA 02			
	longitudine	latitudine	distanza tra es. e ce.
centroide di zona			
9			
GIA' CHE CI SEI	11:52:00,417	45:16:25,022	0
	Totale		0
numero esercizi			
centroide esercizi	11:52:00,417	45:16:25,022	
	distanza tra c.z. e c.e.		0
	media distanza tra esercizi e il loro centroide		0,0



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

circonferenza equivalente	valore		
diametro cerchio o asse maggiore dell'ellisse (m.)	583,1		
diametro cerchio o asse minore dell'ellisse (m.)	491,4 / 2		
raggio o semiasse medio	268,6	134,3125	
area circonferenza equivalente (kmq)	0,2256054		
area della zona (mq)	225605,4		
diametro indicativo (m.)	537,25		
BARICENTRO DI FIGURA COMPOSTA			
tabella 1	AREA MQ	longitudine	latitudine
tabella 2	225605,4		
tabella 3			
tabella 4			
coordinate centroide di zona		11:52:00,659	45:16:31,669



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

LIVELLI DI ACCESSIBILITÀ (TAB 1)			
(dist. fra c.z.-c.e. <> r.medio circonf.equiv.)			25
intervallo			50
ACCESSIBILITÀ	da	a	
alta	0	67	
media	68	134	
bassa	135	oltre	

LIVELLI DI ACCESSIBILITÀ (TAB 2)			
(dist.media es. dal c.e. <> 1/2 r.medio circonf.equiv.)			20
intervallo			
ACCESSIBILITÀ	da	a	
bassa	0	107	
alta	108	161	
bassa	162	oltre	



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

3.9 Indicatore di accessibilità, Zona 3 - Cagnola ;

nome della zona	distanza tra c.z. e c.e. (m)	raggio medio circonfr. equivalente	Tabella 1 - ACCESSIBILITA' (dist. fra c.z. e c.e. <> r. medio circonfr. equiv.)
01 - Cartura centro			
02 - Trivignano			
03 - Cagnola	126,9	430,6	MEDIA
04 - Gorao			
05 - Maserolina (Reme Riva)			
calcolo dei centroidi			

dist. media es. da] c.e.	Tabella 2 - ACCESSIBILITA' (dist. media es. dal c.e. <> r. medio circonfr. equiv.)	Tabella di sintesi ACCESSIBILITA'
171,5	BASSA	MEDIA



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

ZONA 03		longitudine	latitudine	distanza fra es. e ce.
centroide di zona				
C2	ARCA DI NOE'	11:52:15,878	45:16:57,424	180,12
6	DISTILLERIE CLAN-DESTINE	11:51:54,091	45:16:56,514	401,77
8	AMALFI	11:52:11,758	45:16:52,451	3,74
10	CADAGNOLA CAFE'	11:52:10,626	45:16:49,575	90,82
C3	AUSER	11:52:07,490	45:16:47,344	180,95
Totale				
numero esercizi				
3				
centroide esercizi				
11:52:11,591				
45:16:52,437				
distanza fra c.z. e c.e.				
126,9				
media distanza fra esercizi e il loro centroide				
171,5				



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

circonferenza equivalente	valore		
diámetro cerchio o asse maggiore dell'elisse (m.)	1080,3		
diámetro cerchio o asse minore dell'elisse (m.)	641,9	/2	
raggio o semiasse medio	431	215,275	
area circonferenza equivalente (kmq)	0,5445907		
area della zona (mq)	544590,7		
diámetro indicativo (m.)	861,1		
BARICENTRO DI FIGURA COMPOSTA			
	AREA MQ	longitudine	latitudine
tabella 1	544590,7		
tabella 2			
tabella 3			
tabella 4			
coordinate centroide di zona		11:52:07,411	45:16:55,125



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

LIVELLI DI ACCESSIBILITÀ (TAB.1)			
(dist. fra c.z.-c.e. <> r.medio circconf.equiv.)			
intervallo		25	50
ACCESSIBILITÀ			
alta	da	0	108
media		109	215
bassa		216	oltre

LIVELLI DI ACCESSIBILITÀ (TAB.2)			
(dist.media es. dal c.e. <> 1/2 r.medio circconf.equiv.)			
intervallo		20	
ACCESSIBILITÀ			
bassa	da	0	172
alta		173	258
bassa		259	oltre



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

3.4 Indicatore di accessibilità, Zona 4 -- Gorgo ;

nome della zona	distanza fra c.z. e c.e (mt)	raggio medio circonf. equivalente	Tabella 1 - ACCESSIBILITA' (dist. fra c.z.-c.e. <> r.medio circonf.equiv.)
01 - Corturo centro			
02 - Traversone			
03 - Cagnolo			
04 - Gorgo	✓	✓	NON DEFINITO
05 - Arcatafiora Ponte River			
calcolo dei centroidi			

dist. media es. dal c.e.	Tabella 2 - ACCESSIBILITA' (dist.media es. dal c.e. <> r.medio circonf.equiv.)	Tabella di sintesi ACCESSIBILITA
0,0	NON DEFINITO	NON DEFINITO



Parametri e criteri di programmazione per l'inserimento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

ZONA 04		longitudine	latitudine	distanza fra es. e ce.
centroide di zona				
Totale				
numero esercizi				
centroide esercizi				
distanza fra c.z. e c.e.				
media distanza fra esercizi e il loro centroide				#VALORE



Parametri e criteri di programmazione per l'inseadimento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

circonferenza equivalente	valore		
diametro cerchio o asse maggiore dell'elisse (m.)			
diametro cerchio o asse minore dell'elisse (m.)		/2	
raggio o semiasse medio	257,4		128,68
area circonferenza equivalente (kmq)	0,0524594		
area della zona (mq)	52459,4		
diametro indicativo (m.)	514,72		
BARICENTRO DI FIGURA COMPOSTA			
	AREA MQ	longitudine	longitudine
tabella 1	52459,4		
tabella 2			
tabella 3			
tabella 4			
coordinate centroide di zona		11:54:10,317	45:16:32,987



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

LIVELLI DI ACCESSIBILITÀ (TAB 1)			
(dist. fra c.z.-c.e. <> r.medio circonf.equiv.)			
intervallo		25	50
ACCESSIBILITÀ			
alta	da	0	q 64
media		65	#VALOREI
bassa		#VALOREI	oltre

LIVELLI DI ACCESSIBILITÀ (TAB 2)			
(dist.media es. del c.e. <> 1/2 r.medio circonf.equiv.)			
intervallo		20	
ACCESSIBILITÀ			
bassa	da	0	q 103
alta		104	154
bassa		155	oltre



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

3.5 Indicatore di accessibilità, Zona 5 - Maseralino | Ponte Riva;

nome della zona	distanza tra c.z. e c.e. (m)	raggio medio circonfer. equivalente	Tabella 1 - ACCESSIBILITA' (dist. tra c.z.-c.e. <> r.medio circonfer. equiv.)
01 - Carfura centro			
02 - Trevisone			
03 - Cargino			
04 - Gorgo			
05 - Maseralino Ponte Riva	✓	✓	NON DEFINITO

dist. media es. dal c.e.	Tabella 2 - ACCESSIBILITA' (dist. media es. dal c.e. <> r.medio circonfer. equiv.)	Tabella di sintesi ACCESSIBILITA
0,0	NON DEFINITO	NON DEFINITO



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 23/9/2007

ZONA 05		longitudine	latitudine	distanza fra es. e ce
centroide di zona				
Totale				
numero esercizi				
centroide esercizi				
distanza fra c.z. e c.e.				
media distanza tra esercizi e il loro centroide				#VALOREI



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

circonferenza equivalente	valore		
di diametro cerchio o asse maggiore dell'ellisse (m.)	927,8		
di diametro cerchio o asse minore dell'ellisse (m.)	495,1 / 2		
raggio o semiasse medio	355,6		177,8
area circonferenza equivalente [kmq]	0,3592851		
area della zona [mq]	359285,1		
di diametro indicativo (m.)	711,2		
BARICENTRO DI FIGURA COMPOSTA			
		AREA MQ	longitudine
tabella 1	359285,1		longitudine
tabella 2			
tabella 3			
tabella 4			
coordinate centriche di zona		11:50:21,939	45:16:17,601



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

LIVELLI DI ACCESSIBILITÀ (TAB. 1)		
(dist. fra c.z.-c.e. < > r.medio circonf.equiv.)		25
intervallo		50
ACCESSIBILITÀ	da	a
alta	0	89
media	90	0
bassa	1	oltre

LIVELLI DI ACCESSIBILITÀ (TAB. 2)		
(dist.medio es. dal c.e. < > 1/2 r.medio circonf.equiv.)		20
intervallo		
ACCESSIBILITÀ	da	a
bassa	0	142
alta	143	213
bassa	214	oltre



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

3.6 Indicatore di accessibilità, sintesi delle zone

nome della zona	distanza tra c.z. e c.e. (mf)	raggio medio circonf.	Tabella 1 - ACCESSIBILITA' (dist. tra c.z.-c.e. <=> I medio circonf. equiv.)
01 - Cartura centro	257,4	542,3	MEDIA
02 - Trevisana	0	268,6	ALTA
03 - Cagnola	126,9	430,6	MEDIA
04 - Garga	/	/	NON DEFINITO
05 - Maseralino Ponte Riva	/	/	NON DEFINITO

dist. media es. dal c.e.	Tabella 2 - ACCESSIBILITA' (dist. media es. dal c.e. <=> I medio circonf. equiv.)	Tabella di sintesi ACCESSIBILITA
122,1	BASSA	MEDIA
0,0	BASSA	MEDIA
171,5	BASSA	MEDIA
0,0	NON DEFINITO	NON DEFINITO
0,0	NON DEFINITO	NON DEFINITO



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

4. INDICATORE DI SOSTENIBILITÀ

4.1 Sostenibilità 01

nome della zona	numero esercizi	superficie Kmq	esercizi/superficie	pop. totale	n. esercizi/popolazione	Subeseri 2008/2010	n. esercizi/Subeseri 2008/2011
01 - Cardina centro	8,00	3,729177	19,97	1633	0,00493	2,00	4,00
02 - Trevisano	1,00	0,225605	4,43	554	0,00181	0,00	0,000,00
03 - Cagnello	5,00	0,544618	2,18	878	0,00570	0,00	0,0000,00
04 - Cosco	0,00	0,052459	0,00	161	0,00000	0,00	0,00
05 - Massarone/Panè Riva	0,00	0,352785	0,00	324	0,00000	0,00	0,00
06 - Bussidoro	2,00	1,4248546	0,00	1603	0,00000	0,00	0,00
Totale	14	1,913,945	7,32	5163	0,00271	2,00	7,00

4.2 Tasso di concentrazione e dispersione

01A LIVELLI DI SOSTENIBILITÀ: tasso di concentrazione e dispersione esercizi/superficie	
valore soglia	7,32
intervallo di scarto	20
da	0
alla	5,85
Media	5,79
Alte	5,85

Tabella di valutazione SOSTENIBILITÀ 01A		valore soglia		Media (+20%)	
nome della zona	valore soglia	Alte (>=20%)	Alte (>=20%)	Media (+20%)	Media (+20%)
01 - Cardina centro	0,00493	0,00493	0,00493	0,00493	0,00493
02 - Trevisano	0,00181	0,00181	0,00181	0,00181	0,00181
03 - Cagnello	0,00570	0,00570	0,00570	0,00570	0,00570
04 - Cosco	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
05 - Massarone/Panè Riva	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
06 - Bussidoro	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Totale	0,00271	0,00271	0,00271	0,00271	0,00271



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

4.3 Tasso di capacità dell'offerta

02.A LIVELLI DI SOSTENIBILITÀ - tasso di capacità dell'offerta	
valore soglia	0,00271
intervallo di scarto	20
da	
Basso	0,00326
Medio	0,00217
Alto	0,00216

4.4 Tasso di efficienza dell'offerta

03.C LIVELLI DI SOSTENIBILITÀ - tasso di efficienza dell'offerta	
valore soglia	3,00
intervallo di scarto	25
da	
Alto	8,76
Medio	5,25
Basso	0,00

Tabella di valutazione - SOSTENIBILITÀ 02.B			(espr. - Rmq <-)	
nome della zona	valore soglia	Media		
01 - Cardano carino	Alto (<= 20%)	Media (<= 20%)	Basso (> 20%)	
02 - Trivissano	Alto		Basso	
03 - Cagnolo			Basso	
04 - Goran	Alto		Basso	
05 - Maresalino/Ponte Rio	Alto		Basso	

Tabella di valutazione - SOSTENIBILITÀ 03.C			(espr. - Rmq <-)	
nome della zona	valore soglia	Media		
01 - Cardano carino	Basso (<= 20%)	Media (<= 20%)	Alto (> 20%)	
02 - Trivissano	Basso		Alto	
03 - Cagnolo			Alto	
04 - Goran	Basso		Alto	
05 - Maresalino/Ponte Rio	Basso		Alto	



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/09/2007

4.5 Valutazione dell'indice di sostenibilità 01

zona	indicatore 1	indicatore 2	indicatore 3	indicatore 1 sopralimitato	indicatore 2 sopralimitato	indicatore 3 sopralimitato	SOSTENIBILITÀ
01 - Carburg centro	0,40	0,40	3,45	0,16	3,20	0,05	0,41
02 - Trevisano	0,60	0,75	2,60	0,24	3,38	0,08	0,70
03 - Cognola	0,42	0,35	3,80	0,17	3,18	0,08	0,42
04 - Garga	0,60	0,60	3,60	0,31	3,40	0,08	0,60
05 - Mosarolino/Ponte Firo	0,60	0,60	3,80	0,32	3,40	0,08	0,60

4.6 Sostenibilità 02

nome della zona	dotazione di parcheggi mq	zona superficie ma	parcheggi/avv. ma	asfalto	parcheggi/veicolo	pop. totale	parcheggi/n° popolazione
01 - Carburg centro	7876,28	729177,0	0,0108	6,00	984,59	1633	4,87
02 - Trevisano	1394,44	225605,4	0,0057	1,00	1294,44	534	2,34
03 - Cognola	4151,04	502644,0	0,0083	5,00	330,21	878	4,73
04 - Garga	213,67	52459,4	0,0041	0,00	407,92	161	1,53
05 - Mosarolino/Ponte Firo	0,00	350285,1	0,0000	0,00	420,00	334	0,00
06 - Reschio	659,04	143485,58		2,00		1603	
totale	14194,7	1069170,9	0,0076	14,00 valore soglia	1013,91	5163	2,75



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

4.7 Tasso di dotazione di parcheggi per zona

02.A LIVELLI DI SOSTENIBILITÀ - tasso di dotazione di parcheggi per zona	
valore soglia	0,0074
intervallo di scarto	20
	da
Alta	0,0092
Media	0,0067
Bassa	0,0050
	a
	oltre
	0,0091
	0,0070

4.8 Tasso di efficacia dei parcheggi/n° esercizi

02.B LIVELLI DI SOSTENIBILITÀ - tasso di efficacia dei parcheggi/n° esercizi	
valore soglia	1013,31
intervallo di scarto	20
	da
Alta	1216,69
Media	811,12
Bassa	600
	a
	oltre
	1216,69
	811,12

Tabella di valutazione - SOSTENIBILITÀ 02.A			
nome della zona	Alta (<20%)	Media (±20%)	parte/n° <= valore
01 - Centro centro	Alta	Media	Alta
02 - Frazione	Alta	Media	Alta
03 - Caspelle		Media	Alta
04 - Garzo			Alta
05 - Marescalini Ponte Rosso			Alta

Tabella di valutazione - SOSTENIBILITÀ 02.B			
nome della zona	Alta (<20%)	Media (±20%)	parte/n° <= valore
01 - Centro centro	Alta	Media	Alta
02 - Frazione	Alta	Media	Alta
03 - Caspelle		Media	Alta
04 - Garzo		Media	Alta
05 - Marescalini Ponte Rosso			Alta



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

4.9 Tasso di adeguatazza dei parcheggi/n° popolazione

02.C. LIVELLI DI SOSTENIBILITÀ - tasso di adeguatazza dei parcheggi/n° popolazione	
valore soglia	2,75
intervallo di scelta	20
	da
Alto	3,30
Medio	2,30
Basso	1,80
	a
	sino
	3,30
	2,30

Tabella di valutazione SOSTENIBILITÀ 02.C			
nome della zona	Alto (<=20%)	Medio (<=20%)	park/pop <= valore
01 - Cortura centro	Alto	Medio	1,5-2,75
02 - Trivisone	Alto	Medio	
03 - Cagnola	Alto		
04 - Gorno			
05 - Masserallino/Ponte Riva			

4.10 Valutazione dell'indice di sostenibilità 02

zona	indicatore 1	indicatore 2	indicatore 3	indicatore 1 - standardizzato	indicatore 2 - standardizzato	indicatore 3 - standardizzato	SOSTENIBILITÀ
01 - Cortura centro	0,65	0,49	0,65	0,26	0,19	0,26	0,62
02 - Trivisone	0,38	0,65	0,40	0,15	0,13	0,16	0,44
03 - Cagnola	0,52	0,40	0,65	0,21	0,08	0,26	0,55
04 - Gorno	0,38	0,80	0,38	0,15	0,18	0,15	0,45
05 - Masserallino/Ponte Riva	0,30	0,80	0,30	0,12	0,16	0,12	0,40



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - I.R. n. 29 del 21/9/2007

4.11 Indicatore di sostenibilità -- sintesi

	SOSTENIBILITÀ 1	SOSTENIBILITÀ 2	SOSTENIBILITÀ 1 standardizzato	SOSTENIBILITÀ 2 standardizzato	SOSTENIBILITÀ TOTALE
01 - Cartura centro	0,41	0,62	0,20	0,31	0,50
02 - Trevisano	0,70	0,44	0,35	0,22	0,57
03 - Cagnola	0,42	0,55	0,21	0,27	0,49
04 - Gorgo	0,80	0,44	0,40	0,23	0,63
05 - Moserlino Ponte Riva	0,80	0,40	0,40	0,20	0,60


TABELLA DI SINTESI DELLA SOSTENIBILITÀ
Basso
Basso
Basso
Media
Media



**Piano di programmazione della attività di
accoglienza di cittadini e stranieri**

Carta della zona di programmazione di Fasolino

05 B 00000



PROVINCIA DI PADOVA
MUNICIPIO DI CARTURO
CANTONE DI FASOLINO

Nome: **B51** Cune, sede zone di programmazione di
Località: **05 B 00000**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

